


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28.06.2007 N. 25

Approvazione del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano) e successive modificazioni. pag. 3172

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.06.2007 N. 722

L.R. n. 13/2007: approvazione delle modalità di composizione e di funzionamento del Comitato tecnico regionale. pag. 3204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.06.2007 N. 724

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Laigueglia (SV). pag. 3207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.06.2007 N. 729

Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande di conferma di impegni assunti ai sensi della misura F (6) "agroambiente" del Piano di Sviluppo Rurale - annualità 2007. pag. 3207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.06.2007 N. 730

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma regionale di Sviluppo Rurale. Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 214 - Pagamenti agroambientali - anno 2007. pag. 3209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.06.2007 N. 740

Reg. (CE) n. 1698/05 - Prog. regionale di Sviluppo Rurale - Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla mis. 211 (Indennità compensativa zone montane) e alla mis. 212 (Indennità compensativa zone svantaggiate). Anno 2007. pag. 3225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.07.2007 N. 769

Approvazione schema di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di pubblica utilità destinati ai lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale provenienti dallo Stabilimento ILVA S.p.A. di Genova Cornigliano. pag. 3232

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GIURIDICI E LEGISLATIVI 31.05.2007 N. 1537

Approvazione modifiche statutarie della "Associazione Bocciofila Genovese" di Genova. pag. 3232

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 05.06.2007 N. 1538**

Approvazione modifiche statutarie della Associazione "Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Desiderio - Genova" di Genova. pag. 3233

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
07.06.2007 N. 1542**

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Pastenelli" in Comune di Orero (Genova), a favore della Ditta F.lli De Martini s.r.l. pag. 3234

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
08.06.2007 N. 1547**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata "San Carlo" cantiere Nord Est in Comune di Cairo Montenotte (Savona), a favore della Ditta Cave Strade s.r.l. pag. 3236

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE 08.06.2007 N. 1554**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - S. Benedetto al Porto. pag. 3238

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE 08.06.2007 N. 1555**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - La Loppa. pag. 3238

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE 08.06.2007 N. 1556**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - Istituto Suore Buon Pastore. pag. 3239

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 08.06.2007 N. 1576

Procedura di verifica/screening ex lr 38/98. Variante al programma di coltivazione cava di ardesia Novelletta in Comune di Moconesi (GE). Proponente: Ditta VEPA Ardesie snc, Via Villa Cornia 110/1, Moconesi (GE).

pag. 3240**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12.06.2007 N. 1577**

Decreto n. 1404 del 01.06.07. Parziale rettifica.

pag. 3241**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VETERINARIA 12.06.2007 N. 1578**

Revoca riconoscimenti di idoneità CE n. 07/054 e n. 07/051 ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004 e aggiornamento elenco regionale di cui al D.D. 2982/2000.

pag. 3242**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 18.06.2007 N. 1607**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione alla Società Marina Fiera di Genova all'immersione in mare di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al fine di utilizzo.

pag. 3244**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 18.06.2007 N. 1608**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Recco per l'immersione in mare di materiali geologici e manufatti ai fini del ripristino e consolidamento dell'argine destro e della platea in calcestrutto alla foce del Torrente Recco.

pag. 3245**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 15.06.2007 N. 1614**

Procedura di verifica/screening ex l.r. 38/98. Progetto preliminare di interventi di riqualificazione e difesa del litorale nel tratto compreso tra Punta delle Grazie e il porto turistico. Proponente: Comune di Chiavari. No VIA con prescrizioni.

pag. 3246**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 14.06.2007 N. 1625**

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava

denominata "Camporosso" nei Comuni di Balestrino e Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), con contestuale nulla-osta trasferimento dalla COMITO S.r.l. a favore della SAMOTER S.r.l. pag. 3247

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.06.2007 N. 1626**

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Gneo" in Comune di Genova (Genova), a favore della Ditta Cave Ghigliazza S.r.l., con sede in Brescia (Brescia), Via Cefalonia, 70. pag. 3149

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE 22.06.2007 N. 1686**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - Centro Sociale. pag. 3251

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI
19.06.2007 N. 1712**

Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione vigneti (DGR n. 86/2001 e successive modificazioni.) Campagna 2006/2007. Approvazione dell'elenco delle domande finanziabili e calcolo del relativo contributo. pag. 3252

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
06.07.2007 N. 83098**

Nomina del Dott. Arch. Andrea Pasetti in qualità di Vice Presidente del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale. pag. 3255

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
06.07.2007 N. 83099**

Nomina della Dott.ssa Arch. Elisabetta Bosio a Membro del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale. pag. 3255

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
29.05.2007 N. 3223**

Pratica D/6232. Derivazione: T. Gorsexio (Bac. T. Leiro). Richiedente: Edi Green Power S.r.l. Domanda di autorizzazione provvisoria inizio lavori pervenuta in data: 31.05.2006. Uso idroelettrico. Comune di Mele. pag. 3256

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 27.06.2007 N. 3766/79033

Comune di Campomorone. Variante al Piano Regolatore Generale per l'introduzione della disciplina del colore -"Progetto Colore" - Legge 17.8.1942 n. 1150 - quale parte integrante della Disciplina Paesistica di Livello puntuale di cui all'art. 15 delle N.T.A., relativamente agli edifici attestati su Via Martiri della Libertà del centro Capoluogo.

pag. 3257

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.07.2007 N. 3904/82899

Comune di Bogliasco - Approvazione del progetto definitivo - 1° lotto - della strada di collegamento tra la frazione Poggio e la località Iso e della sottesa variante al Piano Regolatore Generale. Zona soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i..

pag. 3258

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 04.07.2007 N. 741

Comune di San Biagio della Cima. Variante al Piano Regolatore generale. Legge regionale n. 26/2003 "Città a colori".

pag. 3259

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 04.07.2007 N. 743

Comune di Pigna. Variante al Piano Regolatore generale. Legge regionale n. 26/2003 "Città a colori".

pag. 3260

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 04.07.2007 N. 744

Comune di Soldano della Cima. Variante al Piano Regolatore generale. Legge regionale n. 26/2003 "Città a colori".

pag. 3260

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Venturino Valter ed altri; Colabeton S.p.A. e Cattaneo Boris Francesco. Domande per derivazione acqua.

pag. 3261

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.06.2007 N. 4918

Corso d'acqua: Torrente Montegrosso - Frazione Ellera - Comune di Albisola Superiore. Domanda intesa ad ottenere il rinnovo della licenza annuale di attingimento d'acqua per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec. 1,10) per 29 minuti al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 7,29) ad uso irriguo - Identificativo: I0520001. Richiedente: Sig.ra Martini Silvia.

pag. 3262

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.07.2007 N. 5135

Lavori di eliminazione strettoia nell'abitato di Magliolo e ripristino pavimentazione in Comune di Pietra L. S.P. 4 'Pietra L.- Magliolo'. Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

pag. 3262

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.07.2007 N. 5156

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - Procedura espropriativa relativa ai lavori di consolidamento corpo stradale in frana dal km. 22+110 al km. 22+200 e integrazione somma urgenza cons. tratto pericoloso al km. 25+330 della S.P. 6 'Albenga-Casanova L.-P.sso del Cesio'.

pag. 3263

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.07.2007 N. 5159

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - Procedura espropriativa relativa ai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del fenomeno franoso al km. 3+800 in loc. Girolungo e messa in sicurezza della sede stradale mediante disgaggio di materiale pericolante, eliminazione scarpata in frana, opere di presidio dal km. 3+400 al km. 4+100 della S.P. 15 'Carcare-Pallare-Bormida-Melogno'.

pag. 3264

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.06.2007 N. 282

Pratica n. 3322. Corso d'acqua: Fiume Magra. Concessione area demaniale distinta nel N.C.T. di Ameglia (SP), foglio 7, mapp. 1222/P

di mq. 364,30 ad uso nautico, specchio acqueo di mq. 1000 con autorizzazione ai fini idraulici per la posa di n. 4 pontili galleggianti in sostituzione del pontile in legno autorizzato lungo la sponda destra del Fiume Magra in Comune di Ameglia, Loc. Maruffo (già concessioni a favore di Simonini Mario). Ditta: Simonini Daniela & C. S.a.s. con sede in Ameglia, Via XXV Aprile n. 65.

pag. 3264

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 28.06.2007 N. 286

Pratica n. 5452. Corso d'acqua: torrente Fegina. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una sistemazione idraulica del torrente Fegina nel tratto tra via IV Novembre e lo sbocco al mare, nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Comune di Monterosso al Mare.

pag. 3265

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****28.06.2007****N. 25**

Approvazione del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano) e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Premesso che la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) agli articoli 16, 17, 18, 20 individua nel Piano del parco lo strumento di attuazione delle finalità dell'area protetta e ne stabilisce i contenuti fondamentali, la valenza rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale e le procedure di approvazione;

Premesso inoltre che la legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2002 n. 25 (modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 "Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano"), ha previsto, all'articolo 2, comma 2:

- che il Piano del parco di Portofino può individuare regolamenti aventi contenuti di specificazione settoriale del Piano stesso, in quanto volti ad integrare e a specificare la disciplina puntuale degli interventi previsti;
- che detti regolamenti di specificazione settoriale sono adottati dal Consiglio dell'Ente parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della Comunità del parco;
- che il Piano del parco è deputato altresì a stabilire la procedura di approvazione dei medesimi regolamenti;

Premesso altresì che il Piano del parco regionale di Portofino, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 26 giugno 2002, all'articolo 4, commi 3, 4 e 9, delle relative Norme di Attuazione:

- ha previsto l'obbligatoria predisposizione da parte dell'Ente parco di dieci regolamenti, qualificando di specificazione settoriale il Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, il Regolamento degli interventi sulla vegetazione, il Regolamento per l'accessibilità ed il Regolamento "Indirizzi di pianificazione e di gestione dei S.I.C.";
- ha individuato, quale procedura di approvazione di detti Regolamenti, la medesima procedura stabilita per l'approvazione del Piano del parco di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995, sia pure prevedendo la riduzione a metà dei termini ivi previsti;

Vista la legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) che all'articolo 2 attribuisce al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza Generale, la competenza ad esprimere il parere sui piani delle aree protette e, quindi, sul Regolamento di cui trattasi;

Considerato:

che il Piano del parco stabilisce che il Regolamento per la Riqualificazione del patrimonio edilizio, di seguito denominato Regolamento, riguardante la riqualificazione ed il recupero dei nuclei edilizi e la manutenzione e il ripristino dei manufatti rurali:

- a) contenga i seguenti documenti ricognitivi e conoscitivi:

- individuazione dei sub-ambiti nei quali si articola la tipologia del paesaggio del parco ed un repertorio delle forme insediative;
 - guida delle modalità operative degli interventi ed il codice dei materiali;
 - censimento dei manufatti di servizio alle attività agricole esistenti nella fascia denominata "C1 - Paesaggio agricolo collinare" della zonizzazione del ridetto Piano del parco, e relativa situazione giuridica;
 - censimento delle proprietà nella medesima fascia C1, al fine della individuazione della volumetria ammessa per i nuovi locali ad uso agricolo;
 - censimento dei ruderi;
 - censimento dei manufatti emergenti;
 - individuazione dei siti idonei alla realizzazione di box pertinenziali multipli;
- b) individui gli interventi ammissibili, ulteriori rispetto a quelli già individuati dallo stesso Piano, in specie per quanto riguarda la fascia denominata C1, e le relative modalità di esecuzione;
- c) determini le condizioni al cui rispetto può essere subordinata l'attuazione delle previsioni del P.R.G. di Portofino in riferimento alla fascia denominata "D1 - Portofino";
- d) preveda i casi di rilascio, in forma semplificata, del nulla osta da parte dell'Ente parco;

Atteso:

- che il Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio è stato adottato dall'Ente parco con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 13 febbraio 2004, sentita la Comunità del parco che si è espressa nella seduta del 26 gennaio 2004;
- che al termine delle previste fasi di pubblicità, di raccolta delle osservazioni e di formulazione delle relative controdeduzioni curate dall'Ente parco, il Regolamento è stato trasmesso da parte di detto Ente con nota 9 giugno 2004 n. 1659, unitamente alle osservazioni e controdeduzioni, alla Amministrazione regionale per l'approvazione di competenza;
- che il Regolamento, come adottato e trasmesso, è composto dai seguenti elaborati:
 1. Norme;
 2. Repertorio delle forme insediative - allegato A;
 3. Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale - allegato B;
 4. Censimento dei manufatti di servizio alle attività agricole e dei ruderi- allegato C;
 5. Guida e codice dei materiali - allegato D;
 6. Elenco dei manufatti emergenti di architettura spontanea da sottoporre a tutela - allegato E;
 7. Siti idonei alla realizzazione di box pertinenziali multipli - allegato F;

Visti:

- gli elaborati del Regolamento, con i pertinenti allegati, trasmessi dall'Ente parco alla Regione;
- le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni formulate dall'Ente Parco con deliberazione del Consiglio 20 maggio 2004 n. 12;
- il parere del Comitato tecnico regionale per il territorio, riunito in Adunanza Generale nella seduta del 10 novembre 2004, espresso con voto n. 33, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- la documentazione istruttoria predisposta dalla competente struttura regionale, che si articola nei due allegati seguenti, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - "Relazione istruttoria" (Allegato 2);
 - "Norme, contenenti le modifiche apposte dalla Regione" (Allegato 3), con evidenziate le modificazioni apposte dalla Regione e le relative motivazioni;

Dato atto che per l'elaborazione del presente Regolamento, l'Ente parco si è avvalso di un apposito gruppo di lavoro, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, delle Norme del Piano, composto

da dirigenti e funzionari della Regione Liguria e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, per assicurare un apporto tecnico qualificato;

Dato atto inoltre che la competente struttura regionale, al fine di un migliore coordinamento dell'istruttoria, ha proceduto ad un esame contestuale del Regolamento in parola con i restanti tre sopramenzionati regolamenti aventi contenuto di specificazione settoriale, nel frattempo anch'essi adottati dall'Ente parco e trasmessi alla Regione per l'approvazione;

Rilevato:

- che il Regolamento contiene gli elaborati ricognitivi e conoscitivi previsti dal Piano e che detti elaborati sono sufficientemente approfonditi per gli scopi stabiliti dal Piano;
- che, in particolare, detto Regolamento individua la gamma degli interventi edilizi ammissibili nel rispetto del Piano, dettando al riguardo specifiche condizioni e prescrizioni;
- che il conseguente apparato normativo risulta adeguato, sia pure a condizione dell'osservanza di alcune modifiche (contenute nel sopra menzionato Allegato 3 "Norme, contenenti le modifiche apposte dalla Regione") collegate sia alle ragioni di seguito indicate conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni formulata dall'Ente parco, sia all'esigenza di una maggiore chiarezza del testo ed un più complessivo coordinamento con la normativa dettata dagli altri tre Regolamenti di specificazione settoriale;
- che tutte le controdeduzioni formulate dall'Ente parco in merito alle osservazioni presentate sono condivisibili, ad eccezione di quella inerente l'osservazione presentata dal Comune di Santa Margherita (23.d) relativa all'ammissibilità del condono edilizio ai sensi della l.r. 5/2004 per i manufatti agricoli in zona parco denominata C1, per le motivazioni ampiamente illustrate nella sopraccitata "Relazione istruttoria" (Allegato 2) cui si fa integrale rinvio;

Ritenuto che il Regolamento in argomento sia meritevole di approvazione, sia pure a condizione dell'osservanza di alcune modifiche al testo normativo, contenute nel sopra menzionato Allegato 3 "Norme, contenenti le modifiche apposte dalla Regione";

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 21 gennaio 2005, riassunta ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno in data 26 settembre 2005, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 6 giugno 2007;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio" del parco naturale regionale di Portofino, adottato dall'Ente parco di Portofino con Delibera n. 1 del 13 febbraio 2004, a condizione dell'osservanza delle modifiche alle norme indicate nell'Allegato 3 "Norme, contenenti le modifiche apposte dalla Regione", cui si fa integrale rinvio, per le motivazioni indicate nel Voto n. 33 del 10 novembre 2004 del Comitato tecnico regionale per il territorio (Allegato 1) e nella Relazione istruttoria (Allegato 2) in premessa indicati;
2. di dare atto che gli elaborati del "Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio", come sopra approvato, debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette e depositati agli atti dell'Ufficio medesimo, sono costituiti da:
 - Norme, contenenti modifiche apportate dalla Regione nei termini in premessa indicati;
 - Repertorio delle forme insediative (allegato A);
 - Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale (allegato B);
 - Censimento dei manufatti di servizio alle attività agricole e dei ruderi (allegato C);
 - Guida e codice dei materiali (allegato D);
 - Elenco dei manufatti emergenti di architettura spontanea da sottoporre a tutela (allegato E);
 - Siti idonei alla realizzazione di box pertinenziali multipli (allegato F);

3. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di provvedere, a seguito della approvazione del Regolamento:
 - a) alla riedizione in veste definitiva del testo delle Norme sopra approvato;
 - b) alla divulgazione attraverso apposito avviso su almeno un giornale quotidiano dell'avvenuta approvazione del Regolamento;
 - c) all'invio del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Ente parco, ai Comuni ed alla Provincia interessati e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio.
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione di approvazione, unitamente al sopra menzionato testo normativo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai fini dell'entrata in vigore del Regolamento in parola.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.

IL VICE PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Patrizia Muratore

(segue allegato)

**Parco naturale regionale
di Portofino**

**REGOLAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 1 del 13.2.2004

Approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 28 giugno 2007

NORME, CONTENENTI LE MODIFICHE REGIONALI

testo collazionato ai sensi del punto 3 della D.C.R. 25/2007

I N D I C E

TITOLO I – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Valore e ambito di applicazione

TITOLO II – QUADRO CONOSCITIVO

- Art. 4 Documenti conoscitivi
Art. 5 Repertorio delle forme insediative – allegato A
Art. 6 Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico – ambientale – allegato B
Art. 7 Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi – allegato C
Art. 8 Guida e codice dei materiali – allegato D
Art. 9 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

TITOLO III – LA TUTELA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO

- CAPO 1 RISERVA INTEGRALE (Area di protezione A)
- Art.10 Riserva integrale
- CAPO 2 RISERVE ORIENTATE (Aree di protezione B1 e B2)
- Art. 11 Riserva Orientata B1
Art. 12 Riserva Orientata B2
- CAPO 3 PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE - C1
- Art. 13 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 14 Conservazione degli episodi emergenti di architettura spontanea
Art. 15 Adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti
Art. 16 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere
Art. 17 Riqualficazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività agricole
Art. 18 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole
Art. 19 Sistemazioni esterne
- CAPO 4 IL PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI COSTIERI - C2
- Art. 20 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti
Art. 21 Sistemazioni esterne
- CAPO 5 AREE DI SVILUPPO, NUCLEI - D1
- Art. 22 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

Art. 23 Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal PRG di Portofino

CAPO 6 AREE DI SVILUPPO, METE E STRUTTURE DEL TURISMO STORICO - D2

Art. 24 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

Art. 25 Borgo di S. Fruttuoso

Art. 26 Altre mete del turismo storico

CAPO 7 ALTRI INTERVENTI AMMESSI

Art. 27 Realizzazione di box pertinenziali interrati

Art. 28 Impianti pubblici sportivi

Art. 29 Impianti tecnici

Art. 30 Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico

Art. 31 Attrezzature per la balneazione sugli arenili

Art. 32 Piscine temporanee

Art. 33 Attrezzature per il telerilevamento degli incendi boschivi

Art. 33 bis Insegne e cartelli pubblicitari

TITOLO IV – ATTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE

Art. 34 Snellimento delle procedure amministrative

Art. 35 Interventi soggetti al rilascio di nulla-osta

TITOLO I - OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 e riguarda la riqualificazione ed il recupero dei nuclei edilizi, la manutenzione e ripristino dei manufatti rurali.

Art. 2 Finalità

1. Il regolamento ha come finalità generale il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio attraverso:

- a) la conoscenza e la valutazione critica del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai manufatti presenti nelle aree agricole collinari;
- b) l'individuazione delle tipologie costruttive e dei caratteri morfologici delle opere connesse al funzionamento delle strutture insediative, pertinenziali, di servizio e per le attività ammesse: percorsi, sistemazioni esterne, recinzioni, pergolati, tettoie, arredi, parcheggi;
- c) la definizione degli indirizzi per il controllo qualitativo degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei livelli di ammissibilità e di sostenibilità paesistico ambientale, al fine di conservarne i caratteri storico-culturali, di arrestare e/o eliminare eventuali fenomeni di degrado in atto e di favorire un migliore inserimento dei manufatti nel contesto dell'area parco;
- d) l'individuazione delle condizioni per il possibile recupero degli edifici in stato di rudere;
- e) l'individuazione delle condizioni di ammissibilità stabilite dal Piano per la realizzazione di nuovi locali a servizio esclusivo delle attività agricole tradizionali;
- f) la definizione delle norme per la semplificazione, la trasparenza e la certezza tecnico-qualitativa delle attività di gestione e di autorizzazione dell'Ente Parco sugli interventi ammessi.

Art. 3 Valore ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco Naturale Regionale di Portofino come individuato dalla Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29.
2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli attuati da altri Enti pubblici attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le amministrazioni interessate.
3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, ha il contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 3.9.2001 n. 29 e s.m., in termini coordinati con gli altri regolamenti di specificazione settoriale. Esso ha pertanto i medesimi effetti di sovraordinazione del Piano indicati all'art. 15 delle citate Norme nei confronti della restante pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, nonché nei confronti degli altri regolamenti dell'Ente Parco non aventi il medesimo contenuto.
4. Tutti gli interventi previsti nel presente Regolamento possono essere realizzati nel rispetto degli obiettivi, delle precauzioni e degli eventuali limiti indicati nel Regolamento "Indirizzi per la pianificazione e la gestione dei SIC".

TITOLO II - QUADRO CONOSCITIVO

Art. 4 Documenti conoscitivi

1. Il quadro conoscitivo del regolamento è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Il repertorio delle forme insediative - allegato A;
 - b) Il repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale - allegato B;
 - c) Il censimento dei manufatti di servizio alle attività agricole e dei ruderi- allegato C;
 - d) La guida e codice dei materiali - allegato D;
 - e) Elenco dei manufatti emergenti di architettura spontanea da sottoporre a tutela - allegato E;
 - f) Siti idonei alla realizzazione di box pertinenziali multipli - allegato F.

Art. 5 Repertorio delle forme insediative - allegato A

1. Il repertorio delle forme insediative costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero.
2. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco - con particolare attenzione a quelle dell'architettura rurale e tradizionale - ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.

Art. 6 Repertorio dei tipi di paesaggio e verifica di sostenibilità paesistico-ambientale - allegato B

1. Il repertorio dei tipi di paesaggio è finalizzato alla definizione dei caratteri e dell'identità propri dei paesaggi del Parco Naturale Regionale di Portofino, comprende una descrizione dei paesaggi presenti, redatta attraverso la lettura interpretativa della struttura orografica, degli aspetti naturalistici, delle forme insediative e degli assetti agro-forestali, che caratterizzano i vari ambiti in cui è suddivisa l'area del Parco.
2. La verifica di sostenibilità paesistico-ambientale, allo scopo di preservare le peculiarità dei paesaggi del Parco Naturale Regionale di Portofino, è fondata su alcuni casi campione ed in particolare sull'esito dell'applicazione dell'indice previsto dal Piano per l'eventuale realizzazione di nuovi manufatti a servizio esclusivo delle attività agricole, all'interno dei vari comparti individuati.

Art. 7 Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi - allegato C

1. Il censimento riguarda i manufatti a servizio delle attività agricole ed i ruderi presenti nell'area di protezione identificata nella cartografia di Piano con la sigla C1. Assume come dati base di riferimento le schede "Analisi zone edificate. Schedatura del patrimonio edilizio" e la relativa cartografia, facenti parte del precedente progetto di Piano del Parco (di cui alla deliberazione legislativa n° 31 del 17.05.94) e comprende il loro aggiornamento, riportato su cartografia generale in scala 1:2000.

Art. 8 Guida e codice dei materiali - allegato D

1. La guida fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione

del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un repertorio di soluzioni tecnico- tipologiche di riferimento.

2. La guida non ha valore prescrittivo né esaustivo delle modalità di intervento; tuttavia ogni eventuale scostamento deve essere puntualmente motivato in riferimento a modelli tradizionali presenti nel territorio ma non considerati nella guida, a soluzioni tecnicamente inidonee o comportanti un risultato paesaggisticamente non appropriato al contesto specifico, e preclude altresì la possibilità di avvalersi delle procedure semplificate di rilascio del nullaosta di cui all'art. 34.

Art. 8 bis Individuazione delle aree a carattere agricolo forestale nelle fasce C2 e D

1. L'individuazione delle aree a carattere agricolo e forestale presenti nelle fasce di protezione C2, D1, D2, prevista nelle Norme del Piano del Parco agli articoli 10, comma 7, 11, comma 4.b, 12, comma 8, è effettuata, anche ai fini del presente Regolamento, nell'allegato E "Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale - scala 1:2000" del Regolamento per le attività agricole approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 11 del 14 maggio 2004. In tali aree, a norma dei citati articoli, sono consentiti gli interventi ammessi nella fascia C1, con l'esclusione della ricostruzione degli edifici in stato di rudere, la realizzazione di nuovi locali ad uso delle attività agricole o la regolarizzazione di quelli abusivi esistenti, secondo quanto specificato negli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 9 Aggiornamento dei documenti conoscitivi

L'aggiornamento tecnico e l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui agli allegati A, B, C, D, E e F sono demandati alla competenza del Consiglio dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.

TITOLO III - LA TUTELA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO

CAPO 1 - RISERVA INTEGRALE (Area di protezione A)

Art. 10 Riserva Integrale

1. Nella Riserva Integrale non è ammesso alcun intervento edilizio. Resta fermo, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano, quanto previsto nel Regolamento per l'accessibilità (articolo 6) e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione (articoli 3 e 61).

CAPO 2 - RISERVE ORIENTATE (Aree di protezione B1 e B2)

Art. 11 Riserva orientata B1

1. Fermi restando gli interventi di tipo edilizio previsti nel Regolamento per l'accessibilità e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione, nella Riserva orientata B1 sono ammessi gli interventi compatibili con le previsioni della Scheda di Progetto - Area progetto per la fruizione n. 4 Batterie e Casematte, e della Scheda di Progetto Area progetto per la fruizione n. 5 Semaforo Nuovo.

2. Sono inoltre ammessi, per le finalità dell'art. 7, comma 2 del Piano, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001 – fermo restando l'osservanza di quanto disposto al successivo art. 13 - sugli altri edifici bellici presenti e sulla Torretta "Doria" situata su "Punta Torretta" a ovest di San Fruttuoso.

Art. 12 Riserva orientata B2

1. Fermi restando gli interventi di tipo edilizio previsti nel Regolamento per l'accessibilità e nel Regolamento degli interventi sulla vegetazione, nella Riserva orientata B2 sono ammessi gli interventi compatibili con le previsioni della Scheda di Progetto - Area progetto per la fruizione n. 6 Semaforo Vecchio.
2. Nella Riserva orientata B2, per gli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001 – fermo restando l'osservanza di quanto disposto al successivo art. 13 - per le finalità di cui all'art. 8 del Piano.

CAPO 3 - PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE - C1

Art. 13 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. Il piano favorisce il presidio abitativo delle zone C1 ed in particolare quello direttamente connesso alla conduzione a qualsiasi titolo dei fondi agricoli.
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei limiti dettati dall'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme del Piano di seguito riportati:
 - *“esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;*
 - *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione - nell'edilizia storica - degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
 - *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
 - *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario.”*

2 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2, nonché di quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 17, comma 1, all'articolo 20, comma 1, all'articolo 22, comma 2, per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, da diverso provvedimento amministrativo, alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

3. Inoltre gli interventi ammissibili devono essere realizzati nei seguenti termini:
 - a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo: è da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre

escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda, al fine di salvaguardare i caratteri connotativi, i materiali e le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale;

- b) devono essere mantenuti i tipi di paramento propri (intonaci compresi) della tradizione locale, i motivi di decoro plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;
- c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonché dei comignoli in tutte le loro configurazioni;
- d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica (quando ne sia dimostrata l'impossibilità del mantenimento), devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi con l'esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche adattivata con ghiaietto, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco;
- f) è vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- g) è vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni edificio condominiale ed è auspicabile altresì per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- h) è vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti eventualmente necessari per la copertura del versante Sud del promontorio e dell'antistante specchio acqueo, a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale;
- i) è ammesso il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente.

4. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 14 Conservazione degli episodi emergenti di architettura spontanea

1. I manufatti individuati nell'Allegato E, presentando evidenti caratteri tipologici, costruttivi, figurativi propri dell'edilizia spontanea tradizionale, costituiscono una testimonianza di architettura minore da tutelare.
2. L'elenco di cui al comma 1 può essere integrato con deliberazione di Consiglio sulla base di idonea documentazione conoscitiva.
3. Oltre ai divieti previsti dall'art. 13 è vietato alterare i caratteri originari dei manufatti di cui al comma 1 e 2. E' altresì vietata la regolarizzazione, tramite sanatoria, dei manufatti di cui agli art. 17 e 18 del presente regolamento, costruiti abusivamente e situati in aderenza al corpo di fabbrica o, comunque, in posizione tale da interferire, visivamente, con lo stesso.

4. Nella Guida e codice dei materiali vengono suggerite, per i manufatti di cui al comma 1, caso per caso, le modalità di intervento, finalizzate in particolare alla conservazione e ad un eventuale adeguamento igienico-sanitario degli edifici, fermi restando i disposti di cui al precedente art. 13.

Art. 15 Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti

1. Ai sensi della norma di cui all'art. 9, comma 4, lett. a), delle Norme di attuazione del Piano del Parco, è ammesso: *“l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, comunque non superiori a mc 20 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonché dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal presente Regolamento”*.
2. In particolare l'adeguamento previsto dal Piano, a mezzo di incrementi volumetrici, è ammesso negli edifici ad uso abitativo, documentato catastalmente:
 - a) in assenza di servizi igienico-sanitari oppure per la dimostrata impossibilità di adeguare quelli esistenti;
 - b) per adeguare alle normative di legge le altezze interne dei locali ad uso residenziale sino ad una altezza massima di 2,70 m, da realizzarsi esclusivamente abbassando il pavimento contro terra per una profondità massima di 30 cm, garantendo idoneo isolamento.
3. Per gli edifici con una superficie lorda abitabile superiore a 100 mq non è ammesso l'incremento volumetrico di cui al comma 1.

4. Gli interventi da realizzarsi all'interno dell'organismo architettonico e quelli che comportano un incremento volumetrico vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio esistente.

In particolare, l'adeguamento igienico-sanitario è attuabile con le seguenti modalità:

- a) l'intervento edilizio, non deve comportare un aumento dell'altezza, né alterare il profilo dell'edificio principale preesistente, cui l'intervento è annesso;
 - b) il volume di nuova costruzione deve addossarsi sul lato più defilato dell'edificio esistente, in modo da limitare, il più possibile, la percezione visiva dai percorsi pubblici;
 - c) qualora nell'edificio siano già presenti corpi aggiunti addossati ai muri perimetrali, il nuovo volume, compatibilmente con le esigenze distributive interne, deve comporsi in modo tale da consentire una riqualificazione figurativa del manufatto preesistente;
 - d) l'impianto planimetrico del nuovo volume deve essere, di norma, quadrangolare
 - e) la pendenza della copertura del volume aggiunto deve essere la stessa di quella che caratterizza le falde dell'edificio principale e, possibilmente, deve costituirne il prolungamento;
 - f) le caratteristiche tipologiche, i requisiti qualitativi e l'uso dei materiali devono ottemperare alle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali, che riportano anche alcuni esempi da assumere come possibile riferimento.
5. Per gli edifici di cui all'art. 14 l'adeguamento igienico-sanitario può essere realizzato secondo le modalità indicative contenute nella Guida e Codice dei materiali, che rappresentano comunque un riferimento anche nei restanti casi.

Art. 16 Ricostruzione degli edifici in stato di rudere

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) delle Norme di attuazione del Piano del Parco è ammessa *“la ricostruzione degli edifici in stato di rudere, previo censimento documentato catastalmente da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti norme ..., a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel rego-*

lamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entità del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza massima verrà stabilita dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; l'intervento di recupero non deve comportare la realizzazione di nuovi percorsi di accesso, di rilevanti opere o di trasformazioni dei suoli necessarie a dotare l'edificio di impianti tecnologici ed infrastrutturali".

2. Per gli edifici risultanti dalla ricostruzione dei ruderi sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso connesse all'esercizio delle attività agricole; tali edifici potranno quindi essere adibiti a manufatti di servizio alle suddette attività ovvero, nel caso in cui la superficie totale lorda del fabbricato sia maggiore o uguale a 45 mq, anche all'uso residenziale agricolo.
3. Oltre a quanto previsto dalle citate norme del Piano, la ricostruzione dei ruderi può essere realizzata solamente a condizione che:
 - gli stessi ricadano nelle aree C1 della zonizzazione del Piano del parco; non è ammessa la ricostruzione dei ruderi in zone diverse del Piano, ivi comprese le porzioni di aree a carattere agricolo o forestale inserite all'interno delle fasce C2, D1 e D2 ed individuate nell'allegato di cui all'art. 8 bis.
 - gli stessi siano stati individuati nel Censimento di cui all'art. 7 (Allegato C) - fermo restando quanto previsto dall'art. 9 - e risultino identificati catastalmente;
 - sia sottoscritta con l'Ente parco un'apposita convenzione con la quale il richiedente si impegna ad eseguire l'ordinaria coltivazione e la manutenzione ambientale, per le parti non produttive, del terreno di pertinenza, come individuato dalla convenzione stessa.
4. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari, mantenendo l'ingombro del rudere preesistente, laddove materialmente attestato dalla permanenza delle pareti perimetrali e della linea di colmo. Non è ammesso effettuare scavi per realizzare volumi interrati.
5. Gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e qualora non risulti oggettivamente possibile documentare l'entità del volume originario, la ricostruzione del manufatto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) delle Norme di attuazione del Piano del Parco, deve limitarsi ad un solo piano, la cui altezza di gronda non sarà superiore a m 3.00, se l'edificio avrà destinazione abitativa o agrituristica ed a m 2.20 negli altri casi.
6. La proposta di ricostruzione deve fare riferimento, a seconda della tipologia e della destinazione d'uso, ai caratteri connotativi dei modelli descritti nella Guida e codice dei materiali.
7. E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.
8. E' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.
9. E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile.

Art. 17 Riqualficazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività agricole

1. Sui manufatti a servizio delle attività agricole – destinati cioè ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e delle attrezzature agricole, di deposito delle materie prime e di stoccaggio dei prodotti, al ricovero animali, nonché alla manipolazione, alla produzione (con l'esclusione degli impianti di serre), alla trasformazione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli - esistenti alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001) e a quella data dotati di regolare titolo abilitativo, gli eventuali interventi di manutenzione e di recupero, fermo restando il divieto di mutamento della destinazione d'uso, sono assentibili solo se rispettano nel loro complesso le indicazioni qualitative di cui alla Guida e codice dei materiali nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) il miglioramento, se necessario e possibile, della sagoma del manufatto, facendo riferimento ai caratteri connotativi o morfologici degli esempi, ancora presenti sul territorio, e ripresi nella Guida e Codice dei materiali, che costituiscono l'espressione di una consolidata tradizione costruttiva locale;
 - b) la rimozione di materiali, incongrui con quelli tradizionali;
 - c) il rinnovo di componenti e di materiali obsoleti;
 - d) la mimesi di eventuali lati del manufatto, sino ad una distanza massima di 15 cm, particolarmente esposti e visibili dai percorsi pubblici, mediante la creazione di una cortina di verde rampicante, sostenuta da un supporto vegetale addossato al manufatto.
2. I manufatti a servizio delle attività agricole, come sopra definiti, esistenti alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001) e non dotati di regolare titolo abilitativo, possono essere regolarizzati, ferma restando la loro destinazione d'uso quali manufatti a servizio delle attività agricole, purché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, lett. d), delle Norme del Piano, alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 3, e 18 del presente Regolamento, nonché alle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali.
3. I manufatti non dotati di regolare titolo abilitativo e non riconducibili al rispetto di quanto previsto nel precedente comma devono essere demoliti. A tal fine l'indagine conoscitiva circa lo stato di legittimità, contenuta nel Censimento dei manufatti a servizio delle attività agricole e dei ruderi (allegato c), viene trasmessa ai Comuni competenti all'atto di adozione del presente regolamento, per gli adempimenti conseguenti.
4. E' ammesso il recupero dei manufatti esistenti a fini agrituristici purché nel rispetto della relativa disciplina di settore e del Piano.
4. bis L'utilizzo dei manufatti di cui ai commi 1 e 2 per esigenze legate alla produzione, alla trasformazione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli è ammesso a condizione che i manufatti risultino conformi ai regolamenti di igiene dei singoli Comuni e alle vigenti norme igienico-sanitarie e che l'impresa agricola dimostri un'estensione corrispondente ad un fabbisogno di mano d'opera pari a 100 giornate lavorative annue, calcolate sulla base dei parametri ettaro-coltura indicati nel Piano di Sviluppo rurale regionale.

Art. 18 Realizzazione di nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole

1. Ai fini della tutela dei valori paesistici del Parco di Portofino, i manufatti agricoli di nuova costruzione, destinati cioè agli usi precisati nel precedente articolo 17, comma 1, dovranno essere localizzati, nell'ambito esclusivo della fascia C1 della zonizzazione del Piano del Parco, nei luoghi pertinenti all'esercizio dell'attività agricola secondo quanto previsto dalle seguenti regole generali, di cui ai disposti dell'art. 9, comma 4, lett. d) delle Norme di attuazione del Piano del Parco di seguito riportati:

"1. Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,007 applicabile ad un lotto di superficie agricola contigua con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizio-

- nali e in uso nella zona, per un volume massimo totale ammesso non superiore a mc 120 lordi e un volume massimo per ogni singolo manufatto di mc 42 lordi;*
2. *Vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito;*
 3. *In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo – legittimi o legittimabili ai sensi delle norme del Piano - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal regolamento stesso, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture le quali potranno avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti;*
 4. *In caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 70 mc, deve essere presentato un Piano agricolo-aziendale che ne giustifichi la necessità;*
 5. *Le nuove strutture non potranno avere parti in contatto con le abitazioni dalle quali dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m 7;*
 6. *Impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno venti anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;*
 7. *le nuove strutture potranno essere realizzate esclusivamente nei seguenti modi:*
 - a) *in muratura portante, interrata su tre lati e con il quarto lato coincidente con un muro di fascia esistente. Questo lato dovrà essere realizzato in pietra a spacco, recuperando il materiale lapideo del muro preesistente o comunque utilizzando materiale analogo. La dimensione massima dell'apertura dovrà essere adeguata all'eventuale passaggio dei mezzi agricoli, per una larghezza massima di m 1,80 da chiudere con porta in legno, priva di parti vetrate. Un'eventuale ulteriore bucatura per l'arieggiamento del locale dovrà avere dimensione non superiore a 0,20 mq I manufatti non potranno avere altezza utile superiore a m 2,20 e la soletta di copertura dovrà essere ricoperta da terra per uno spessore di almeno 40 cm ed inoltre dovrà risultare vegetata (inerbita o piantumata), ricostituendo la fascia secondo l'originario profilo planoaltimetrico.*
 - b) *in struttura portante lignea, con manto di copertura secondo le modalità costruttive tradizionali (cannicciato o lisca) oppure in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, tamponamenti in legno naturale trattato a finitura opaca, cannicciato o lisca, fatto salvo quanto prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dovranno essere realizzate quando possibile con un lato addossato ai muri di fascia esistenti e comunque in modo da limitare la percezione dalle strade, dai sentieri e dai principali punti di vista. Il tetto dovrà essere costruito ad una falda, inclinata parallelamente alla linea di massima pendenza del versante, il colmo non dovrà eccedere la quota del muro di fascia soprastante e comunque per un'altezza lorda non superiore a m 2,50.*
 8. *Superficie minima del lotto asservito pari a 2.000 mq; per dimensioni del lotto comprese tra 3.000 e 6.000 mq gli interventi potranno essere realizzati esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 7, lett. a) e nel caso il lotto asservito presenti una superficie compresa tra 2.000 e 3.000 è ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti interrati pertinenziali ad edifici ad abitazione.*"
- 1 bis. Nel caso di lotti inferiori a 3.000 mq, i manufatti interrati di cui al punto 8, dell'art. 9, c. 4, lett. d) sopra richiamato, devono essere costruiti nel raggio di 500 m dall'abitazione, la quale deve comunque essere ubicata all'interno del parco.
2. Le strutture interrate devono essere realizzate secondo le seguenti ulteriori specifiche:
 - a) i tre muri controterra sono da realizzare in getto di calcestruzzo, o malta e pietrame, ed il muro di fondo deve distare dalla fondazione dell'eventuale muro di fascia superiore, di una misura non inferiore all'altezza dello stesso;
 - b) le strutture di nuova realizzazione devono conservare il naturale sistema drenante del suolo terrazzato;
 - c) la porta deve essere a due ante e costituita da doghe di legno, trattate a superficie naturale e riquadrate; l'architrave, che deve celare il risvolto del solaio, in grado di contenere il riporto di terra vegetale, è da realizzarsi e/o rivestirsi in conci di pietra a spacco disposti a coltello;
 - d) la quota del pavimento del nuovo locale, al fine di non alterare l'orizzontamento del piano di campagna, non può essere inferiore a quella esterna.
 3. Le strutture lignee in elevazione, fuoriterra, devono essere realizzate secondo le seguenti ulteriori specifiche:

- a) qualora la morfologia del sito non consenta di realizzare il manufatto con un lato addossato al muro di fascia, secondo le prescrizioni delle Norme di attuazione del Piano di Parco, è possibile la realizzazione in spiccatto sul pianoro naturale, a due falde, riproponendo i caratteri che connotano i modelli ancora presenti sul territorio. In tal senso il manufatto di nuova edificazione deve riprodurne, fedelmente, sagoma e proporzioni. Di conseguenza, l'inclinazione delle falde di copertura, deve essere compresa tra i 30° e i 35° e la quota di gronda non deve superare i m 2,20 di altezza;
 - b) il manto di copertura, in specie nel caso di manufatti realizzati in spiccatto; è costituito preferibilmente da fibre vegetali (lisca o altre tradizionalmente utilizzate), anche sovrapposte ad un tavolato reso opportunamente impermeabile, oppure da scandole di legno;
 - c) oltre alla porta di accesso la cui larghezza non deve superare i m 1.80, è consentita un'apertura per la ventilazione di dimensione inferiore a mq 0.35, da posizionare su uno dei tre prospetti non occupati dalla porta d'ingresso;
 - d) l'ubicazione non deve ricadere in adiacenza ai percorsi pubblici o ad una distanza, dal loro margine, inferiore a m 12, in prossimità di crinali e culminazioni o, comunque, in posizioni emergenti di immediata percezione visiva sia dai percorsi pubblici, sia dai punti panoramici principali;
 - e) nel caso in cui la nuova costruzione sia destinata al ricovero di animali, fatte salve le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione del Piano di Parco, nonché le specificazioni sopra indicate, la stessa dovrà essere conforme alle norme di legge vigenti in materia di edilizia e di igiene per quanto concerne le strutture zootecniche.
4. Per la realizzazione dei nuovi locali a servizio dell'attività agricola, per la legittimazione e la riqualificazione di quelli esistenti, per il recupero di quelli esistenti ancorché legittimi in funzione del loro adeguamento per la realizzazione di locali per la trasformazione o vendita di prodotti agricoli o per l'esercizio dell'attività agrituristica, deve essere presentato un piano agricolo aziendale che descriva dettagliatamente il fondo agricolo in oggetto nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi nonché le direttrici individuate per il suo sviluppo.
 5. In applicazione ed integrazione dell'art. 9, comma 4, lett. d), punto 6 della Norme del Piano, la realizzazione di nuovi locali a servizio delle attività agricole e la regolarizzazione dei manufatti abusivi esistenti è subordinata alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'Ente parco con la quale il richiedente si impegna:
 - a) ad eseguire l'ordinaria coltivazione del terreno asservito e ad effettuare la manutenzione ambientale, anche delle parti non produttive, del fondo di pertinenza
 - b) a registrare, entro 3 mesi dalla comunicazione di fine lavori, il vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato e il terreno asservito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 6. Qualora l'Ente Parco verifichi il mancato rispetto degli impegni assunti o il cambio di destinazione d'uso del manufatto agricolo, intima al proprietario di ottemperare a quanto sottoscritto e, trascorsi 6 mesi, ordina la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14.1.1910 n. 639.
 7. I raccordi viari a servizio dei nuovi locali ad uso esclusivo delle attività agricole potranno essere realizzati secondo quanto previsto nel Regolamento per l'accessibilità all'art. 14, comma 2.
 8. Nel caso di manufatti preesistenti sul medesimo fondo agricolo di cui all'art. 4, comma 9, lett. d, n. 3 delle Norme del Piano, l'eventuale volumetria ancora realizzabile si calcola applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dal piano a tutti gli appezzamenti di proprietà presenti nel raggio di 500 m dalla prevista costruzione, anche non contigui (con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione), detraendo dal volume edificabile come sopra ottenuto il volume di tutti i manufatti ad uso agricolo posseduti nell'ambito considerato, ivi compresi quelli eventualmente oggetto di sanatoria per cambio di destinazione d'uso.

La consistenza della proprietà fondiaria è riferita alla data di adozione del presente regolamento (13 febbraio 2004).

9. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria consenta la realizzazione di più manufatti agricoli, nei limiti previsti dal piano e indicati al comma 1, questi devono essere posizionati tra loro a una distanza di almeno 12 m.

Art. 19 Sistemazioni esterne

1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento:

- a) Sistemazione di piani di calpestio e messa in opera e ripristino di pavimentazioni, anche mediante il livellamento del piano di calpestio antistante l'ingresso dei manufatti ad uso abitativo, purché il movimento di terreno sia limitato ad una superficie non superiore al 50% di quella del sedime dell'edificio e ad una altezza massima pari a cm 100 sia in sterro che in riporto rispetto al profilo originario, anche con la realizzazione o il recupero di muri a secco.
E' ammesso, oltre al ripristino degli acciottolati e dei selciati preesistenti, la realizzazione di pavimentazioni: in lastre di pietra naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto", per una superficie massima complessiva di mq 40 all'interno dell'area di pertinenza; in lastricato tradizionale in pietra spacco, in acciottolato di mattoni o in acciottolato per i marciapiedi antistanti il perimetro dei fabbricati ad uso abitativo, per una larghezza massima di cm 100; è fatto divieto di realizzare superfici impermeabili, in particolare con battuto di cemento o asfalto, e pavimentazioni con elementi autobloccanti;
- b) Realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;
- c) Interramento di serbatoi per combustibili o per riserva idrica, comprese le relative condotte, come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera f, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, " per un volume utile sino a 15 mc e con una distanza minima dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; per volumi superiori a 15 mc e comunque fino ad un massimo di 50 mc dovrà essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti dovranno risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura"; i serbatoi per combustibile potranno avere un volume massimo pari a 3 mc;
- d) Interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza; è altresì ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative prevedendo idoneo ripristino superficiale;
- e) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei collegamenti tra edifici e percorsi pubblici. E' possibile l'adeguamento previsto all'art. 9, comma 3, lett. b delle Norme del Piano dei percorsi esistenti, interni al fondo, per una larghezza massima di m 1,00 se pedonali e 1,80 m se carrabile e comunque non superiore a quella del percorso su cui si attesta, sempreché l'intervento:
1. non alteri la morfologia dei luoghi;
 2. la lunghezza complessiva del tracciato interessato dagli interventi, per il periodo di valenza del Piano, non superi i 50 m;
 3. il movimento di terreno sia limitato ad una altezza massima pari a cm 100 sia in sterro che in riporto rispetto al profilo originario, anche con la realizzazione o il recupero di muri a secco;
 4. sia connotato da un carattere spiccatamente rurale: se il percorso principale su cui si attestano non risulta pavimentato, il fondo salva eccessiva pendenza deve essere sterrato, altrimenti sarà possibile eseguire un selciato o un acciottolato rustico, secondo le tecniche tradizionali già in uso, consentendo la crescita di erba, tra gli interstizi degli elementi lapidei.
- f) Realizzazione di recinzioni come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera d, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco:
"per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile, fino al perdurare delle motivazioni che le rendono necessarie, secondo quanto verrà stabilito da apposita deliberazione dell'Ente parco, per pre-

venire i danni causati dalla fauna selvatica, a protezione dei giardini, delle pertinenze delle abitazioni private nonché delle superfici arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale; è ammesso l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 90; qualora gli appezzamenti ad orto e seminativo siano in numero superiore ad uno, posti a non elevata distanza tra loro, su puntuale valutazione tecnica è ammissibile la realizzazione di un'unica opera; le recinzioni non dovranno in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio e dovranno essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero".

Le recinzioni temporanee, con rete a maglia quadrata di lato non inferiore a 10 cm, non potranno pertanto attraversare i percorsi di pubblico utilizzo.

Gli interventi già realizzati e autorizzati a carattere temporaneo, dovranno uniformarsi inderogabilmente entro 6 mesi alle disposizioni del presente regolamento, rimuovendo in particolare ogni manufatto che interrompa o ostacoli la percorribilità dei percorsi ad uso pubblico o impedisca la libera visuale del paesaggio.

Qualora l'Ente Parco verifichi il mancato rispetto di quanto sopra, ordina la demolizione dei manufatti e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14.1.1910 n. 639.

E' ammessa inoltre la realizzazione di recinzioni di protezione delle pertinenze delle abitazioni private a protezione di superfici non superiori a 500 mq per singolo edificio ad uso abitazione, mediante la costruzione di recinzioni temporanee o di staccionate in legno di castagno o robinia per una altezza massima di altezza cm 100, a due corsi paralleli e piantoni posti ad una distanza minima di cm 150, fatte salve difficoltà orografiche, come rappresentato nella Guida e codici materiali. E' altresì consentita l'installazione temporanea sulla staccionata di rete a maglia quadrata come indicato al punto precedente.

In ogni caso le recinzioni non devono impedire libere visuali del paesaggio. Pertanto è vietata la realizzazione di siepi vegetali. E' ammessa la realizzazione, in prossimità di sentieri e percorsi ad uso pubblico, di "griglie antibestiami" a condizione che non ostacolino in alcun modo il libero passaggio delle persone. L'ente parco potrà progettare e realizzare ampie recinzioni che delimitino vaste aree agricole e insediate, in sostituzione delle recinzioni messe in opera da privati.

g) Realizzazione di pergolati come previsto dall' art. 9, comma 3, lettera e, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, "esclusivamente nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati, con una superficie massima sviluppata pari a mq 40, comprensiva, qualora venga ampliato un pergolato preesistente, della superficie già realizzata; i pergolati dovranno essere realizzati esclusivamente con tondame di castagno scortecciato" o squadrato a mano con l'ausilio di utensili da taglio, escludendo la lavorazione industriale, "sia per quanto concerne le strutture verticali di sostegno da posarsi in opera senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1 e la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente utilizzando essenze vegetali vive; non sono consentiti tamponamenti verticali né coperture orizzontali";

h) Installazione di impianti di illuminazione esterna: in prossimità degli edifici residenziali o lungo i percorsi di accesso agli stessi, per una lunghezza massima di 50 m, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto incassati nei muri di fascia o posati sul piano di calpestio con fascia luminosa orientata verso il basso, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità, ad almeno 10 m di stanza uno dall'altro, e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779 e dovranno risultare conformi a quanto previsto nel regolamento per

la tutela ambientale; per gli impianti di illuminazione pubblica, si rinvia a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento per l'accessibilità;

- i) Costruzione di forni e/o barbecue di uso familiare, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni e/o barbecue, di forma e materiali tradizionali, potranno essere realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non potrà avere un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza.

CAPO 4 - IL PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI COSTIERI - C2

Art. 20 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti limiti dettati dall'art. 10, comma 6 delle Norme del Piano:

- *“conservazione dell'aspetto esterno;*
- *esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde*
- *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
- *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
- *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario.”*

1 bis. Per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, da diverso provvedimento amministrativo, alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

2. Inoltre:

- a) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- b) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali.

3. Nell'area C.2.1. gli interventi ammissibili, oltre a rispettare le prescrizioni dei commi precedenti, devono essere realizzati nei seguenti termini:

- a) sono escluse le trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare, radicalmente, l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo. Per quanto concerne gli orizzontamenti sono da evitare gli incrementi di carico e sono da mantenere invariate la quota di imposta ed il senso dell'orditura;
- b) sono escluse le trasformazioni dei vani scala, delle coperture, dei bow windows, delle logge e delle

altane per le quali è fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonché materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;

- c) sono da mantenere i tipi di paramento (ad intonaco, in laterizio, lapidei), le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
- d) sono da mantenere le forme, la partitura, i materiali e le lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali secondo le indicazioni contenute nella Guida e codici materiali;
- e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- f) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
- g) sono da mantenere le configurazioni degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e le sistemazioni a verde, come disciplinate nel regolamento degli interventi sulla vegetazione;
- h) sono da conservare le pavimentazioni tradizionali quali selciati, acciottolati - in particolare quelli policromi - i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita, i ninfei e le fontane, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato.

I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio;

Art. 21 Sistemazioni esterne

1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalità di intervento:

- a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Guida e codice dei materiali, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili, di impiegare asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; il fondo deve essere realizzato facendo riferimento al seguente repertorio tipologico:

- 1. superficie stabilizzata con finitura in ghiaio;
- 2. accollato di mattoni;
- 3. selciato in calcare della tipologia del Monte Antola;
- 4. acciottolato policromo, costituito da elementi di minuta pezzatura di provenienza marina;

Per lo smaltimento delle acque superficiali non è ammesso l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo le tecniche tradizionali.

- b) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;

- c) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza, per un volume utile dei serbatoi sino a 15 mc e con una distanza minima degli stessi dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; è altresì ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative, prevedendo idoneo ripristino superficiale;
- d) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali più appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilità;
- e) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatoлатi, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli d'epoca presenti nell'ambito oggetto di intervento secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali. Il basamento, di altezza massima 50 cm, può essere realizzato in calcestruzzo rivestito con pietra a spacco. La realizzazione di siepi vegetali a limitazione delle recinzioni è ammessa nella sola fascia di protezione C2.2, impiegando a tale scopo le essenze vegetali previste nel regolamento degli interventi sulla vegetazione;
- f) La costruzione di pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;
- g) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779 e dovranno risultare conformi a quanto previsto nel regolamento per la tutela ambientale; per gli impianti di illuminazione pubblica, si rinvia a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento per l'accessibilità;
- h) La costruzione di forni e/o barbecue di uso familiare, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni e/o barbecue di forma e materiali tradizionali, potranno essere realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non potrà avere un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza.

CAPO 5 - AREE DI SVILUPPO, NUCLEI - D1

Art. 22 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. In relazione agli interventi nelle "Aree di Sviluppo - D1" trattati nel presente Capo 5, la normativa dettata dall'articolo 11, comma 4, lett. a) e b) delle norme del Piano si articola nel modo seguente:

"a) D1- Portofino - Fatta salva l'ammissibilità degli interventi di cui lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 31 della legge 457/1978 nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l'attuazione delle previsioni del P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme regolamentari facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni. Resta comunque fermo l'obbligo di richiedere il parere vincolante dell'Ente parco per ogni successiva variante integrale o parziale al suddetto P.R.G..

In particolare:

- Nella zona NA - (Nucleo Antico) - sono ammessi gli interventi indicati al 3° comma dell'art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed integrazioni: il Piano particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere integrato da un S.O.I. (Studio organico d'Insieme) comprendente

l'intera zona NA, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere o di redigere specifici studi di settore (piano del colore, piano del verde, arredo urbano e simili) da estendere all'intera zona D1.

- *Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) operano le norme di cui agli art. 3.2 - 3.5 delle N.d.A. con le seguenti modificazioni e integrazioni: è stralciata la previsione di cui all'art. 3.5, comma relativo ai "nuovi manufatti" ed è sostituita dalle norme inerenti la nuova realizzazione di manufatti ad uso agricolo secondo quanto previsto dall'art. 9 per l'area C1 del presente Piano, ivi compreso i censimenti e la determinazione della volumetria sostenibile*

- b) *D1 - Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure), D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1-Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457. Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, d'intesa con l'Ente parco, dovranno adottare entro 24 mesi dall'approvazione del presente Piano un S.O.I. esteso all'intero comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici.*

In particolare per l'area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l'adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell'approdo, dei percorsi e delle aree attigue, prevedendo di dotare l'area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale.

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell' art.9."

2. Per quanto concerne il rinnovo ed il recupero degli edifici esistenti, sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti limiti dettati dalle norme di Piano:

- a) *"conservazione dell'aspetto esterno;*
- b) *esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;*
- c) *conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;*
- d) *conservazione della destinazione d'uso attuale;*
- e) *qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario."*

- 2 bis. Per destinazione d'uso attuale dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati deve intendersi quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, da diverso provvedimento amministrativo, alla data del 5 novembre 2001 (adozione del Piano del Parco).

3. Inoltre gli interventi ammissibili devono essere realizzati nei seguenti termini:

- a) sono esclusi gli interventi volti a modificare l'assetto strutturale esistente ed, in particolare, il vano scala (quale elemento connotativo della genesi edilizia del nucleo storico), le quote di imposta dei solai (in quanto correlate alla ripartizione esterna delle aperture) e, comunque, qualsiasi elemento strutturale determinante nella definizione dell'elemento spaziale;
- b) sono escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, compresa la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative altane, qualora presenti;
- c) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;

- d) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali;
- e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando malte a base di calce idraulica senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
- f) il recupero delle facciate dipinte deve essere condotto secondo i canoni di un restauro conservativo che preveda il consolidamento degli intonaci eventualmente distaccati, la salvaguardia dell'apparato decorativo ancora presente ed una oculata ripresa pittorica dello stesso, nei lembi ove mancanti, attraverso una puntuale riproposizione critica;
- g) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
- h) gli interventi di manutenzione o di rinnovo della pavimentazione e dei sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette e chiusini), negli spazi aperti pubblici o privati, sono da attuarsi riproponendo la configurazione originaria, con esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti. Al variare dei casi, opportunamente accertati e documentati, per i piani di calpestio devono essere ricostituite le tipologie di seguito elencate:
1. acciottolato costituito da elementi di provenienza fluviale, di pezzatura e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 2. acciottolato policromo, costituito da elementi di provenienza marina, di pezzatura ridotta e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 3. accoltellato di mattoni, antigelivi e sabbiati, costituente soprattutto la corsia centrale dei percorsi in acciottolato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali;
 4. lastricato costituito da elementi lapidei di pezzatura e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posti in opera secondo disegno e tecniche tradizionali;
- i) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- l) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- m) è esclusa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
- n) è ammessa l'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento nel contesto paesistico ambientale;
- o) è ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio delle unità abitative prevedendo idoneo ripristino superficiale.

I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 23 Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal P.R.G. di Portofino

1. Fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni, secondo quanto specificato nelle norme del piano all'art. 11, comma 4, lett. a), gli interventi edilizi di nuova costruzione ammessi dal P.R.G. del Comune di Portofino potranno essere realizzati a condizione che siano conservati e salvaguardati i valori storici, le connotazioni paesistico ambientali e le peculiarità urbanistico architettoniche del territorio, attraverso un oculato governo delle trasformazioni.

Pertanto il progetto dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

1. L'elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l'effettiva visibilità dei manufatti di progetto e di valutare l'impatto che le trasformazioni conseguenti possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale vengono ad inserirsi.

In tal senso il rilevamento visivo dovrà essere documentato attraverso riprese effettuate da punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni più elevate opportunamente selezionate sulle alture, nonché dal mare.

Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine di dimostrare esaustivamente la compatibilità dell'intervento proposto.

2. Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto.

Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre potranno essere realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura litica di quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali.

Pertanto le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una puntuale planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la situazione esistente e la proposta di progetto, estesa all'intero ambito.

3. L'impianto planimetrico e volumetrico dell'edificato deve assecondare il naturale andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l'assetto funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne evitando in questo modo, sul prospetto l'effetto di quinta teatrale del tutto avulsa dalla destinazione d'uso e dall'articolazione dell'organismo architettonico. Nel caso in cui la costruzione venga a sorgere nel contesto urbano, a fregio di piazza o via, il fronte prospiciente, nei suoi caratteri dimensionali, compositivi e cromatici, deve porsi in diretto e precipuo rapporto con le preesistenze al contorno.

2. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3.7 del Piano Regolatore Generale di Portofino, riferita allo strumento urbanistico attuativo di Piazza della Libertà e relative pertinenze, le precedenti indicazioni a carattere generale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle condizioni di cui ai comma 2), 3), 4) dell'art. 39 del PTCP relativo al regime di conservazione NI-CE in cui ricade la zona interessata, si traducono nelle specifiche modalità attuative sotto elencate:

1. l'eventuale intervento deve conseguire la qualificazione dell'intero ambito rappresentato dalla piazza e dal versante collinare retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di incongruo utilizzo dell'area e del suo contesto;
2. l'eventuale nuova edificazione deve pertanto essere funzionale a qualificare l'impianto e la riconoscibilità dello spazio pubblico della piazza ed essere al contempo armonizzata con la sistemazione in termini paesistici e di fruizione delle aree pubbliche e di servizio da collocare sul versante;
3. il recupero del versante collinare, compresa la parte da destinare a standard, deve essere attuato nel rispetto delle caratteristiche ancora esistenti per quanto concerne il sistema delle fasce, dei muri e dei percorsi, studiando e garantendo le condizioni di stabilità del versante stesso;
4. l'eventuale edificazione deve essere localizzata ai piedi del versante collinare in modo da ridurre gli sbancamenti e l'impatto dell'intervento nonché di consentire la pertinente definizione dell'impianto della piazza, garantendo le visuali verso la collina e il diretto collegamento con le aree a servizi;

5. la volumetria complessiva assentita dal PRG di Portofino, pari a 3.115 mc da intendersi comprensivi delle volumetrie esistenti, costituisce il volume massimo realizzabile subordinatamente al rispetto delle prescrizioni normative vigenti e delle modalità di attuazione sopra indicate.

CAPO 6 - AREE DI SVILUPPO: METE E STRUTTURE DEL TURISMO STORICO - D2

Art. 24 Rinnovo e recupero degli edifici esistenti

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto dagli articoli successivi, sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell'osservanza dei seguenti termini:
 - a) sono esclusi gli interventi volti a modificare l'assetto strutturale esistente ed, in particolare, il vano scala - quale elemento connotativo della genesi edilizia del nucleo storico - le quote di imposta dei solai - in quanto correlate alla ripartizione esterna delle aperture - e, comunque, qualsiasi elemento strutturale determinante nella definizione dell'elemento spaziale;
 - b) sono escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, compresa la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative altane, qualora presenti, al fine di salvaguardare i caratteri figurativi, i materiali, le soluzioni proprie della consuetudine costruttiva locale;
 - c) sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
 - d) sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, secondo le indicazioni contenute nella Guida e codice materiali;
 - e) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale;
 - f) il recupero delle facciate dipinte, di rilevante valore figurativo, deve essere condotto secondo i canoni di un restauro conservativo che preveda il consolidamento degli intonaci eventualmente distaccati, la salvaguardia dell'apparato decorativo ancora presente ed una oculata ripresa pittorica dello stesso, nei lembi ove mancanti, attraverso una puntuale riproposizione critica;
 - g) il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, opportunamente rilevati e documentati prima dell'intervento, impiegando idropitture, preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale;
 - h) gli interventi di manutenzione o di rinnovo della pavimentazione e dei sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette e chiusini), negli spazi aperti pubblici o privati, sono da attuarsi riproponendo la configurazione originaria, con esclusione di qualsiasi tipo di elementi autobloccanti;
 - i) è esclusa l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con par-

ticolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;

- l) è esclusa l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali;
- m) è esclusa l'installazione di antenne per la telefonia mobile tranne che nel Borgo di S. Fruttuoso, per il quale si applica quanto previsto all'art. 22, comma 3 lett n.
I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell'edificio.

Art. 25 Borgo di San Fruttuoso

1. Gli interventi ammissibili, oltre a quanto previsto all'art. 24, sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 26 dell'11/09/1992 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/1996 e s.m e i.
2. Il Piano del parco, nell'ambito interessato, conferma i seguenti obiettivi del progetto di recupero paesistico-ambientale:
 - a) *"miglioramento dei modi di fruizione (accessibilità dal mare e percorribilità interna) razionalizzando i flussi dei visitatori;*
 - b) *riqualificazione complessiva del Borgo e delle attigue superfici agricole sia per gli aspetti di riordino urbanistico-edilizio e tipologico-architettonico sia per quelli di tutela ambientale;*
 - c) *sviluppo delle attività tradizionali ed in particolare di quelle agricole nonché di attività ecocompatibili che favoriscano la residenza continuativa e la rivitalizzazione del borgo".*

Art. 26 Altre mete e strutture del turismo storico

1. La normativa di Piano si articola nel modo seguente:

"Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n.457. Eventuali altri interventi, finalizzati alla razionalizzazione o al potenziamento delle attrezzature di servizio e funzionali al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, potranno essere proposti mediante specifici strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 19 della l.r. 12/1995, corredati da un piano aziendale di sviluppo che ne dimostri l'esigenza, nel rispetto della destinazione alberghiera tradizionale per quanto riguarda l'Albergo Portofino Vetta, il Cenobio dei Dogi e l'Albergo Splendido, della attuale destinazione per il covo di Nord Est nell'ambito della proprietà a valle della strada provinciale per Portofino, e di una destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale per il complesso della Cervara. Gli interventi previsti per il complesso monumentale della Cervara saranno subordinati a uno S.U.A. la cui convenzione disciplinerà anche l'uso pubblico della struttura. L'area di sviluppo di Portofino Vetta comprende due sottozone: Albergo Portofino Vetta, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo, e Antenne, per la quale si applicano le previsioni indicate nella scheda di Piano relativa alla specifica area di progetto per la fruizione."
2. Per il periodo di validità del piano, per ciascun ambito di intervento, può essere approvato un solo strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/1995.
3. Il presente Regolamento delinea gli indirizzi per la redazione dei suddetti strumenti urbanistici attuativi, riferendoli ai diversi ambiti di applicazione di seguito riportati.
 - a) Hotel Splendido:
 1. La realizzazione di nuove attrezzature di servizio finalizzate al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, considerata l'eccezionalità del sito ove sorge l'insediamento, può avvenire senza comportare significative modifiche alla sagoma dei corpi di fabbrica esistenti e priori-

tariamente mediante il recupero e la ristrutturazione, con possibile cambio di destinazione d'uso, dei manufatti di servizio esistenti. E' ammesso l'adeguamento igienico funzionale del piano sottotetto senza modificare l'altezza al colmo e la pendenza delle falde, anche mediante la realizzazione di nuove aperture che non alterino significativamente i caratteri architettonici che identificano l'edificio.

b) Albergo Portofino Vetta:

1. E' ammessa la costruzione di attrezzature leggere per la miglior fruizione degli spazi esterni destinati alla ristorazione, al soggiorno nonché idonee attrezzature all'aperto per lo svago e il tempo libero, da realizzarsi nell'area pertinenziale dell'albergo, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico-ambientale .
2. Eventuali edificazioni di servizio, finalizzate al miglioramento dell'offerta turistico ricettiva, nel limite massimo del 5 % del volume esistente, potranno essere realizzate in interrato, su tre lati, con il quarto lato defilato dai principali punti di vista panoramici e mascherato con un'oculata messa a dimora di piante autoctone.
3. È ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato nel numero massimo di 1 posto auto per camera nell'area a valle della strada, in sostituzione dell'attuale parcheggio a raso ubicato in prossimità dell'albergo ed inoltre condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico-ambientale, nonché alla sistemazione dell'area esterna all'albergo ;
4. L'approvazione del relativo S.U.A. è subordinata all'ottemperanza da parte della proprietà agli obblighi assunti nell'ambito della Conferenza dei servizi del 20/03/1991 inerente il Piano particolareggiato per la ristrutturazione del Portofino Kulm.
5. Lo S.U.A. di cui sopra dovrà essere esteso a tutto l'Ambito di pertinenza della Struttura Ricettiva, compreso il viale di accesso carrabile, e la convenzione obbligatoria, prevista dall'art. 19 della l.r. 12/1995, dovrà essere preceduta da un preliminare atto d'obbligo che definisca i rapporti di accessibilità, fruizione e sicurezza con l'Amministrazione Comunale competente.

c) Hotel Cenobio dei Dogi,

1. E' ammessa la realizzazione di eventuali edificazioni nel sottosuolo finalizzate a migliorare l'offerta per il turismo congressuale e implementare le attrezzature dedicate allo svago e al tempo libero, da costruirsi con un piano interrato nell'area pertinenziale a ridosso dei fabbricati principali, condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico ambientale.
2. È ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato nel numero massimo di 50 posti auto, condizionata a pertinenti verifiche di natura geologica e paesistico-ambientale.
3. Le proposte progettuali relative agli interventi sopraindicati dovranno risultare compatibili con il vincolo monumentale insistente sul complesso.

d) Complesso Monumentale della Cervara.

1. Le parti di manufatto in stato di rudere sono recuperabili con un progetto di ricomposizione coerente al rispetto del vincolo monumentale.
2. Al fine di valorizzare l'uso degli ambienti monumentali esistenti, nel caso in cui le strutture di servizio quali cucine, depositi, locali caldaie, ecc. siano attualmente ospitate in spazi inadatti in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche monumentali esistenti o ai requisiti igienico - funzionali richiesti, è ammissibile verificarne la rilocalizzazione in nuovi spazi o volumi alternativi
3. E' ammessa la realizzazione di una serra in ferro e vetro, per una superficie massima di 60 mq, funzionale alla manutenzione del giardino, nonché la realizzazione di attrezzature per lo svago e il tempo libero nell'area retrostante il complesso monumentale.
4. E' ammessa la realizzazione di parcheggio interrato, le cui dimensioni, individuate sulla base delle modalità costruttive e del sito proposto, verranno esaminate in sede di valutazione del relativo S.U.A.
5. Gli interventi di cui sopra sono subordinati alle necessarie verifiche di natura geologica e paesistico ambientale nonché alla compatibilità della proposta progettuale con il vincolo monumentale insistente sull'intero complesso e sulle aree di pertinenza.

e) Covo di Nord Est

1. La riqualificazione del complesso può essere realizzata, subordinatamente alla demolizione delle opere realizzate abusivamente, nell'ambito di un piano di intervento finalizzato alla riqualificazione strutturale e figurativa, anche mediante un limitato aumento volumetrico, da esaminarsi in sede di valutazione del relativo S.U.A. e compatibile con la valenza paesaggistica del sito.
4. Le eventuali richieste di nuova edificazione per attività di servizio e per parcheggio di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 sono subordinate, come dalla norma del Piano del Parco, alla presentazione di un piano aziendale che evidenzi, fra l'altro, l'interesse pubblico dell'iniziativa, nonché alla stipula di apposita convenzione con il Comune, sancendo il vincolo di destinazione d'uso dell'intero edificio per almeno 20 anni, e con l'Ente Parco, precisando gli obblighi del proponente nei confronti degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del Parco.

CAPO 7 - ALTRI INTERVENTI AMMESSI

Art. 27 Realizzazione di box pertinenziali interrati

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. a), consente:

"La realizzazione di box pertinenziali limitatamente alle aree C.2.1., C.2.2., D.1. Paraggi, D.1. Portofino, D.1. San Rocco, dopo l'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e nel rispetto dei limiti e delle cautele previste dal pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989, solo in interrato, per gli edifici del parco accessibili veicolarmene e nel limite massimo di 1 posto auto per unità abitativa e comunque per una superficie massima di mq 14 per singolo box. Nel caso di unità abitative con superficie lorda superiore a 250 mq è possibile realizzare un massimo di due posti auto per un totale di 28 mq di superficie, comprensivi delle eventuali superfici già in dotazione per questo scopo. Le opere potranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi. Il regolamento, previa un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale, si dovrà far carico di individuare gli interventi ammissibili, i quali potranno essere inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla norma. Il regolamento dovrà prevedere in particolare:

1. *la realizzazione delle murature a vista in pietra locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;*
 2. *la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali.*
 3. *un'altezza massima utile del locale pari a 2,20 m*
 4. *la realizzazione della porta in accesso in materiale ligneo;*
 5. *la dotazione di un'unica apertura di accesso qualora siano realizzati box multipli a servizio di più unità abitative, nel qual caso la superficie massima di ogni singolo box potrà essere incrementata del 30%;*
2. Fatta salva la normativa di Piano sopra richiamata e previa verifica di sostenibilità paesistico-ambientale dei relativi progetti attuativi, nei siti individuati nell'allegato F è consentito realizzare box multipli pertinenziali con le seguenti prescrizioni:
- a) è ammessa la realizzazione di locali multipli, in interrato, di altezza massima utile pari a m 2,20, con scavo a cielo aperto nelle situazioni orografiche puntualmente contrassegnate nell'elaborato planimetrico (Allegato F), prevedendo il ripristino rigoroso del profilo di campagna primitivo mediante riporto di terra vegetale, di spessore non inferiore a m 1 e successivo inerbimento e messa a dimora di piante autoctone;
 - b) è ammessa la realizzazione di locali multipli in interrato, di altezza massima utile pari a m 2,20, con scavo in galleria nelle situazioni orografiche puntualmente contrassegnate nell'elaborato planimetrico (Allegato F), provvedendo a mantenere inalterato il profilo di campagna e la copertura vegetale del suolo;

- c) qualora lo scavo da eseguire comporti la rimozione di preesistenti muri a secco di fascia, questi devono essere successivamente ricostituiti, in pietrame a spacco con reimpiego del materiale lapideo, opportunamente recuperato in corso d'opera; nei locali interrati di tipo multiplo sono consentiti solo due accessi destinati, rispettivamente, all'ingresso ed all'uscita che saranno caratterizzati da una larghezza non superiore a m 2,20; questi devono risultare arretrati rispetto al muro di contenimento esterno, o al piede della scarpata naturale, di almeno m 3. Le porte sono da realizzarsi in doghe di legno riquadrate, ripartite in due ante secondo i modelli tradizionali;
- d) le murature a vista e le riquadrature delle porte devono essere realizzate in pietra locale, a spacco, armonicamente raccordate con i manufatti e le sistemazioni preesistenti e, comunque, in piena assonanza con le tipologie costruttive localmente consolidate;
- e) nei locali multipli, gli spazi e le aree di manovra per l'accesso ai singoli box, aggiuntive rispetto alle superfici indicate al comma 1, dovranno essere contenute entro le dimensioni minime previste dalla normativa vigente.

Art. 28 Impianti pubblici sportivi

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. b), consente nell'area parco:
"la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale degli impianti pubblici sportivi esistenti, anche attraverso la realizzazione di idonee attrezzature e locali di servizio da realizzarsi preferibilmente in interrato e comunque garantendo il corretto inserimento paesaggistico e ambientale".

Art. 29 Impianti tecnici

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. c), consente nell'area parco:
"la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonché la realizzazione di cisterne secondo le modalità tecniche previste dall'art. 9, comma 3, lett. f del piano del parco".
2. E' altresì ammesso l'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato, con l'esclusione delle aree ricadenti nella Riserva Integrale, prevedendo idoneo ripristino superficiale.

Art. 30 Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. d), consente nell'area parco:
"la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica".
2. Le modalità tecniche realizzazione dei suddetti interventi sono indicate nel regolamento degli interventi sulla vegetazione e indicate nella guida e codice dei materiali.

Art. 31 Attrezzature per la balneazione sugli arenili

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. e), consente:
"l'installazione stagionale di attrezzature per la balneazione sugli arenili presenti nelle zone di Piano C1, C2, D1 e D2".
2. Le modalità di realizzazione dei suddetti interventi sono disciplinate nel regolamento dei litorali e delle attrezzature per la balneazione.

Art. 32 Piscine temporanee

1. La normativa di piano, all'art. 14, comma 1, lett. f), consente:
"l'installazione stagionale di piscine di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici ad uso abitativo".
2. Tali attrezzature possono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti terra, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre, in aree funzionalmente pertinenziali all'edificio e a condizione che non risultino visibili dai percorsi pubblici e dai punti di belvedere. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno per una superficie non superiore al doppio della superficie della piscina stessa, da rimuoversi contestualmente ad essa. Dovranno in ogni caso evitarsi altre strutture o attrezzature di servizio quali impalcati, artificiosi raccordi con il terreno, spogliatoi.

Art. 33 Attrezzature di telerilevamento degli incendi boschivi

1. Il progetto di riammodernamento, già programmato da parte della Regione Liguria, del sistema di telerilevamento degli incendi boschivi "Alenia SR10" dovrà essere elaborato d'intesa con l'Ente Parco e dovrà prevedere altresì interventi di recupero e di riqualificazione dell'intero complesso degli impianti esistenti.
Eventuali strutture non più utilizzate dovranno essere rimosse e i relativi siti rinaturalizzati, a carico dell'ente gestore entro due anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

33 bis Insegne e cartelli pubblicitari

1. Nel territorio del Parco è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari come disposto dall'art. 13, comma 1, lett. l) delle Norme di attuazione del Piano del Parco.
2. E' ammessa l'installazione di insegne per la segnalazione di esercizi commerciali o pubblici, correttamente inserite nel contesto paesitico-ambientale di riferimento, nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi. Eventuali altre localizzazioni dovranno essere concordate con l'Ente parco. L'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione.

Art. 33 ter Aree verdi di proprietà comunale

1. Nelle fasce C2, D1, D2, è ammesso l'adeguamento e il recupero all'uso pubblico delle aree verdi di proprietà comunale, dei relativi percorsi e delle aree attrezzate per la sosta e la fruizione.

TITOLO IV - ATTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE**Art. 34 Snellimento delle procedure amministrative**

1. Per la realizzazione degli interventi di carattere manutentorio-conservativo, concernenti rispettivamente le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e le opere interne di singole unità immobiliari che:
 - non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti
 - non rechino pregiudizio alla statica degli immobili
 - non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
 - non comportino aumenti di volume e di superficie
 - nel caso di opere interne, non incidano sulle strutture principali e sulle caratteristiche tipologiche dell'edificio
 - non comportino cambi di destinazione d'uso, quale legittimamente risultante alla data di adozione del Piano (5 novembre 2001).

Qualora si intenda procedere presentando al Comune denuncia di inizio attività (D.I.A.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la procedura di rilascio del nulla-osta di cui all'art. 21 della legge regionale 12/1995 può essere sostituita presentando anche all'Ente Parco l'analogha documentazione prevista a corredo della denuncia di inizio attività (D.I.A.) da inoltrare al Comune.

2. Nella relazione tecnica, da allegare alla suddetta D.I.A., dovrà essere asseverata la conformità degli interventi proposti con le norme del Piano del Parco e dei relativi regolamenti e allegati ed in particolare alla Guida dei codici e dei materiali, nonché la legittimità urbanistico-edilizia dello stato attuale rappresentato negli elaborati di progetto.
3. La copia della D.I.A. presentata all'Ente parco, secondo le modalità indicate ai commi precedenti, dovrà essere allegata alla D.I.A. inoltrata al Comune e la stessa prenderà efficacia qualora l'Ente parco, entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione, non notifichi al Comune e all'interessato eventuali difformità delle opere in progetto con le norme vigenti nel territorio del parco o l'insussistenza delle condizioni previste per il ricorso alla procedura semplificata.
4. Alla D.I.A. presentata all'Ente parco dovrà essere allegata copia dell'attestazione del versamento dei diritti tariffari di cui all'art. 35, comma 6.

Art. 35 Interventi soggetti a rilascio di nulla-osta

1. La realizzazione degli interventi non compresi nell'articolo precedente e ammessi dal presente Regolamento e dal Piano del Parco è subordinata al rilascio del nulla-osta secondo le modalità previste dell'art. 21 della l.r. 12/1995 e dal vigente statuto dell'Ente parco.
A tal fine il proprietario o l'avente titolo deve inoltrare idonea richiesta in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) 1 copia di idonea ed esaustiva documentazione fotografica;
 - b) 3 copie della relazione tecnica;
 - c) 3 copie degli idonei elaborati grafici dai quali si possa desumere in maniera certa l'intervento proposto, attraverso la rappresentazione dello stato attuale, di progetto e di raffronto, compreso l'inquadramento territoriale dell'intervento;
 - d) 1 copia dell'idonea documentazione comprovante la legittimità dello stato attuale;
 - e) copia dell'attestazione del versamento dei diritti tariffari di cui al successivo comma 6.
2. Al fine dell'istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta relativo alla realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, tutte le richieste presentate, per la prima volta a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere corredate da uno studio cognitivo esteso all'intero manufatto e all'area pertinenziale di proprietà oggetto di intervento che ne illustri i caratteri tipologici, morfologici e strutturali, consentendo di stabilirne l'epoca di costruzione e di evidenziarne la qualità edilizia o il pregio architettonico, nonché la legittimità dell'attuale consistenza del fabbricato e degli annessi.
3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori (interventi temporanei di cantiere) e ogni altra opera a carattere temporaneo, previste dal Piano e dal presente Regolamento, è necessario inoltrare idonea comunicazione indicando la data di inizio e fine lavori, corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborato grafico esaustivo delle opere in progetto. L'Ente parco richiede entro 15 giorni il deposito di una cauzione, anche mediante idonea fidejussione, per un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro, in funzione dell'entità delle opere e del relativo impatto ambientale, prescrivendo eventualmente particolari modalità esecutive.
4. Il rilascio del nullaosta di cui al presente articolo può avvenire nell'ambito di una Conferenza dei servizi che il Comune indice in attuazione delle previsioni legislative di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380.

5. L'installazione delle piscine stagionali di cui all'art. 32 è subordinata al deposito di una cauzione da restituirsi a fine stagione e ad avvenuta rimozione dell'attrezzatura, il cui importo verrà stabilito ogni anno con delibera di Consiglio dell'Ente parco.
6. L'Ente Parco, mediante apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1995, determina i casi e l'entità dei diritti tariffari da esigere al fine del rilascio del nullaosta, della valutazione di incidenza o degli altri titoli abilitativi, se ed in quanto previsti. Sono comunque esclusi dal pagamento di tali diritti tariffari gli interventi di manutenzione del fondo agrario per le attività agricole in area C1. In caso di nullaosta rilasciato in via di sanatoria, ferme restando le sanzioni dovute, l'importo è stabilito in misura doppia di quello ordinariamente previsto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.06.2007**N. 722**

L.R. n. 13/2007: approvazione delle modalità di composizione e di funzionamento del Comitato tecnico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa", pubblicata sul BURL n. 7 del 28 marzo 2007;

CONSIDERATO che gli itinerari in questione sono strumenti capaci di:

- valorizzare le produzioni agro-forestali ed enogastronomiche, nonché le produzioni ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità;
- valorizzare il territorio ligure sotto l'aspetto turistico, archeologico, ambientale, paesaggistico, naturale, culturale e storico;
- recuperare il patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e dei nuclei storici nell'ambito di programmi integrati per la ricettività diffusa;
- favorire aggregazioni e sinergie territoriali tra i vari operatori economici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 13/07 viene istituito un Comitato tecnico regionale, in appresso Comitato, con funzione consultiva, per esprimere in particolare parere in ordine a:

- progetto dell'itinerario presentato alla Regione dal Comitato promotore;
- disciplinari di gestione dell'itinerario e disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi;
- modifiche degli itinerari già riconosciuti;
- revoche dei provvedimenti di approvazione degli itinerari;
- progetti e argomenti di interesse degli itinerari;

ATTESO che ai sensi della citata L.R. n. 13/07:

- possono far parte del suddetto Comitato i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative della pesca più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni del commercio più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni dell'artigianato più rappresentative a livello regionale, nonché dall'Unioncamere liguri, dall'Anci Liguria e dall'Uncem;
- la Giunta regionale deve provvedere a stabilire le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Tecnico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata Legge;

CONSIDERATA necessaria la partecipazione al Comitato dei rappresentanti dei Dipartimenti della Regione, aventi competenza nella materia oggetto degli itinerari nonché di un rappresentante dei parchi e aree protette liguri al fine di attuare interventi coerenti con la programmazione regionale;

RITENUTO pertanto opportuno che il Comitato sia composto dai seguenti rappresentanti:

- il Direttore generale del Dipartimento regionale Agricoltura e Protezione Civile, o suo delegato, con funzione di Presidente;

- il Direttore generale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, o suo delegato, con funzione di VicePresidente;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale Pianificazione territoriale o suo delegato;
- un rappresentante designato dell'Unioncamere Liguria;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative della pesca ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative del commercio ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative dell'artigianato ligure;
- un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi e dalle Aree protette regionali;
- un rappresentante nominato dall'Anci Liguria;
- un rappresentante nominato dall'Uncem;

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale del Dipartimento Agricoltura designato dal Presidente del Comitato;

RITENUTO che:

- il Settore Servizi alle Imprese Agricole, competente per materia, provveda a richiedere le designazioni soprariportate;
- il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile proceda, decorsi sessanta giorni dalla sopracitata richiesta, con proprio provvedimento alla nomina dei soggetti designati secondo le procedure di cui al presente provvedimento; salvo successiva integrazione;

RITENUTO inoltre di definire le seguenti modalità di funzionamento e di gestione del Comitato in parola:

- il Comitato ha la propria sede presso la Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura;
- il Presidente convoca e presiede il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
- le decisioni sono validamente assunte dal Comitato con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati ed a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- il Comitato può avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture regionali, competenti per materia;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Antincendio Boschivo e Protezione civile

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale, come di seguito riportate, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa";
2. di stabilire che il Comitato Tecnico Regionale è così costituito:
 - il Direttore generale del Dipartimento regionale Agricoltura e Protezione Civile, o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - il Direttore generale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, o suo delegato, con funzione di VicePresidente;
 - il Direttore generale del Dipartimento regionale Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo o suo delegato;
 - il Direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente o suo delegato;

- il Direttore generale del Dipartimento regionale Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale Pianificazione territoriale o suo delegato;
- un rappresentante designato dell'Unioncamere Liguria;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative della pesca ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative del commercio ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative dell'artigianato ligure;
- un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi e dalle Aree protette regionali;
- un rappresentante nominato dall'Anci Liguria;
- un rappresentante nominato dall'Uncem.

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale del Dipartimento Agricoltura designato dal Presidente del Comitato;

3. di incaricare il Settore Servizi alle Imprese Agricole, competente per materia, a richiedere le designazioni di cui al precedente comma 2;
4. di stabilire che le designazioni di cui al precedente punto 2 devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, trascorsi i quali, si provvede alla nomina del Comitato, salvo successiva integrazione;
5. di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile a procedere con proprio provvedimento alla nomina dei soggetti designati secondo le procedure di cui ai commi precedenti;
6. di definire le seguenti modalità di funzionamento e di gestione del Comitato in parola:
 - il Comitato ha la propria sede presso la Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura;
 - il Presidente convoca e presiede il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
 - le decisioni sono validamente assunte dal Comitato con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati e a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente;
 - il Comitato può avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture regionali, competenti per materia;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**29.06.2007****N. 724**

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Laigueglia (SV).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, come modificata con legge regionale 6.4.1999 n. 11 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Laigueglia con deliberazione consiliare n. 31 del 19.7.2006, nei termini di cui all'allegato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 22 del 15.5.2007 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
- 2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese - con conseguente necessità di modificare le scelte oggetto di richiesta di variante al Piano territoriale di coordinamento paesistico ovvero come sopra rilevate in contrasto con esso - nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le modifiche da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo. Resta fermo comunque l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la valutazione di incidenza di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 7.4.2006.
- 3) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**29.06.2007****N. 729**

Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande di conferma di impegni assunti ai sensi della misura F (6) "agroambiente" del Piano di Sviluppo Rurale - annualità 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. CE n. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

VISTO il Reg. CE 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

VISTO il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento 1698/05;

VISTO il Reg. CE 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;

ATTESO che il citato Reg. 1320/2006 stabilisce tra l'altro che le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, inclusi gli impegni agroambientali, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

VISTO il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006, applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato "PSR 2000-2006") approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 4 - Parte Seconda - del 24.1.2001);

VISTA la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. ACIU.2007.293 del 27/04/07 che stabilisce al 15 giugno 2007 il termine per la presentazione delle domande agroambientali;

VISTA la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. ACIU.2007.384 del 31/05/07 che stabilisce al 02 luglio 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione 2000-2006;

VISTA la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. ACIU.2007.479 del 27/06/07 che stabilisce al 09 luglio 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione 2000-2006;

ATTESO che con la DGR n. 495/2007 viene stabilito nel 15 giugno 2007 il termine per la presentazione delle domande di conferma per la campagna 2007;

RICHIAMATA la DGR n. 614/2007 con la quale si prorogano i termini per la presentazione delle domande di conferma a valere sulla misura f (6) "Agroambiente" per l'anno 2007;

RITENUTO pertanto opportuno concedere una proroga ai termini per la presentazione delle domande di conferma a valere sulla misura f (6) "Agroambiente" relative alla campagna 2007, di cui alle citate DGR n. 495/2007 e n. 614/2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Incendi Boschivi e Protezione Civile

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa, di prorogare dal 02 luglio 2007 al 09 luglio 2007 i termini per la presentazione delle domande di conferma a valere sulla misura f (6) "Agroambiente" del PSR per l'anno 2007, precedentemente stabiliti con la Delibera di Giunta regionale n. 495/2007 e prorogati al 02 luglio 2007 con Delibera di Giunta regionale n. 614/2007;
2. le domande di conferma presentate oltre il termine di scadenza verranno prese in considerazione come intendimento di prosecuzione dell'impegno, ma non potranno essere accolte ai fini del finanziamento per l'anno in corso;
3. avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**29.06.2007****N. 730**

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma regionale di Sviluppo Rurale. Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 214 - Pagamenti agroambientali - anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 dicembre 2006;

Vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. ACIU.2007.384 del 31/05/07 che stabilisce al 31 luglio 2007 il termine per la presentazione delle domande per misure a superficie;

Vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n° prot. 25558/UM del 12/06/07 che precisa l'obbligatorietà per tutte le aziende agricole ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs. 99/2004 della costituzione del fascicolo aziendale;

Vista la bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria, dichiarata ricevibile dalla Commissione Europea in data 27 marzo 2007 ed attualmente all'esame della stessa per la fase di negoziato prevista dal regolamento (CE) 1974/2006;

Considerato che la citata bozza di Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, essendo ancora oggetto di negoziato, non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l'ammissibilità ai finanziamenti, l'entità dei contributi e dei premi;

Preso atto pertanto che le misure contenute nella bozza di Programma di cui sopra potranno essere soggette a modifiche in sede di approvazione definitiva da parte della Commissione Europea;

Preso atto che le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea solamente dopo l'approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Atteso che la bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria individua, in attuazione di quanto disposto con l'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di pagamenti agroambientali per le azioni comprese nella misura 214 - Pagamenti agroambientali;

Considerato che fino ad avvenuta approvazione del PSR da parte della Commissione europea non è possibile, da parte della Regione Liguria, assumere impegni di carattere amministrativo e finanziario a valere sulle diverse misure del PSR, inclusa la misura 214, e che pertanto non è possibile garantire ai

potenziali beneficiari della suddetta misura il pagamento dei premi così come descritti nel PSR;

Considerato tuttavia che per la Regione Liguria non procedere all'attivazione della misura 214 entro il 31/07/07 comporterebbe l'interruzione per l'anno 2007 degli interventi a sostegno delle misure agroambientali per gli operatori che avrebbero intenzione di aderire alla suddetta misura;

Considerato che:

- il termine del 31.07.07 per la presentazione delle domande è perentorio, le domande presentate oltre il termine di scadenza non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
- taluni impegni debbano essere assunti entro il termine sopra citato anche al fine di permettere agli agricoltori l'applicazione dei metodi di coltivazione compatibili con le norme di condizionalità e dei Disciplinari di produzione integrata e, conseguentemente, agli organi di controllo di poterne verificare la corretta applicazione;

Considerato pertanto opportuno, pur nelle more dell'approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, consentire anche per l'anno 2007 la continuità degli interventi a sostegno delle misure agroambientali mediante apertura condizionata delle domande, sulla base delle indicazioni descritte nell'allegato al presente provvedimento, le seguenti azioni agroambientali della misura 214 del PSR 2007-2013:

- azione a) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- azione b) introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata limitatamente alle colture per le quali sono stati approvati i Disciplinari di Produzione Integrata, come specificato nel bando allegato;
- azione c) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;

Richiamati, a riguardo, i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 163 del 26 febbraio 2007 con la quale sono stati approvati gli impegni applicabili ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all'attuazione della Condizionalità;
- Decreto del Direttore n. 55 del 27.02.2006 con il quale è stato adottato il Registro di Campagna, che deve essere tenuto obbligatoriamente per dimostrare il rispetto delle norme di condizionalità;
- DGR n. 134 del 17.02.2006 con la quale sono stati adottati tra l'altro i Disciplinari di Produzione Integrata del "PSR 2000-2006" della Regione Liguria a cui devono sottostare tutti i beneficiari degli impegni della sottomisura "agricoltura integrata";
- DGR n. 613 del 08.06.07 con la quale sono stati aggiornati i principi attivi ammessi all'uso nei suddetti Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Liguria;

Considerato necessario aggiornare il Discipinare di Produzione Integrata dei soli "Prati e Pascoli" per adeguarlo agli scopi della misura 214, azione b della bozza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria;

Atteso che per le motivazioni sopra esposte la concessione del premio deve essere subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR 2007-2013 della Regione Liguria e pertanto necessita che:

- i richiedenti dichiarino in modo esplicito di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione del premio o per diminuzione dell'entità del premio stesso per mancata approvazione dell'azione da parte della Commissione Europea o per obbligo di apportare al PSR modifiche tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- i richiedenti dichiarino di ottemperare, per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, agli obblighi previsti dal PSR per le azioni alle quali aderiscono nonché agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- il sostegno sia richiesto e concesso anno per anno, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili dal PSR;

Rilevato che, una volta approvato il PSR 2007-2013, il richiedente ha facoltà di recedere dall'impegno assunto tramite dichiarazione scritta e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto eventualmente già fatto;

Considerato che, al fine del trattamento informatico delle domande, è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA e che è necessario invitare i beneficiari a compilare la suddetta modulistica, ove possibile, tramite il software predisposto dall'AGEA e disponibile sul portale www.sian.it ;

Considerato che, secondo l'attuale organizzazione di gestione amministrativa del PSR, sono competenti nella ricezione delle domande e nell'espletamento della relativa istruttoria gli Enti delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

Ritenuto di approvare le modalità per l'apertura condizionata della misura 214 per l'anno 2007 allegata al presente atto quale parte integrante e necessaria;

Ritenuto di approvare il Disciplinare di Produzione Integrata dei soli "Prati e Pascoli" del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Liguria;

Ritenuto di stabilire che l'adesione alle misure agroambientali, di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura condizionata della misura 214 - Pagamenti agroambientali - del PSR 2007-2013 per la Regione Liguria, per l'annualità 2007, secondo le modalità descritte nell'allegato n°1 al presente atto, per le seguenti azioni:
 - azione a) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
 - azione b) introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata limitatamente alle colture per le quali sono stati approvati i Disciplinari di Produzione Integrata, come specificato nel bando allegato;
 - azione c) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
2. di stabilire che le domande a valere sulla misura 214 del PSR 2007/2013 devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio entro la data del 31.07.07;
3. di stabilire che le domande presentate oltre il termine del 31.07.07 non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
4. di approvare il Disciplinare di Produzione Integrata relativo ai "Prati e Pascoli", cui devono sottostare tutti coloro che intendono presentare domanda per l'azione b della misura 214 della bozza del PSR 2007/2013 della Regione Liguria, allegato n° 2 del presente atto quale parte integrante e necessaria;
5. di stabilire che l'adesione alle azioni della misura 214 di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
6. di stabilire che gli impegni assunti in conformità alle modalità descritte in allegato n°1 dovranno essere adeguati e integrati secondo le eventuali indicazioni conseguenti all'approvazione del PSR o potranno essere abbandonati in conformità a quanto stabilito dal suddetto documento allegato;
7. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO N° 1
REG. CE 1698/2005 – PIANO DI SVILUPPO RURALE

MODALITA' PER L'APERTURA CONDIZIONATA DELLA MISURA 214 "PAGAMENTI
AGROAMBIENTALI"

NUOVE DOMANDE DI ADESIONE - ANNO 2007

1. PREMESSA

In attesa che la Commissione Europea approvi il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria e, nelle more di approvazione delle disposizioni attuative della misura 214 (Pagamenti agroambientali), con il presente documento si forniscono le indicazioni e le modalità operative per consentire ai beneficiari di esprimere la volontà di aderire alla sopra citata misura e ai relativi impegni per la campagna 2007, nella consapevolezza che la concessione del premio è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria, alle risorse disponibili dal PSR e al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

Le suddette disposizioni di seguito riportate potrebbero subire modifiche e integrazioni a seguito di suggerimenti, osservazioni e prescrizioni da parte degli uffici della Commissione Europea che stanno esaminando il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria.

I richiedenti che presentano la domanda di adesione devono dichiarare, sottoscrivendo il modulo in allegato n.3 al presente provvedimento, di adeguarsi ad eventuali modifiche e integrazioni, introdotte con l'approvazione del Programma e/o delle disposizioni attuative della misura, oppure potranno decidere di recedere dall'impegno assunto con la domanda di aiuto per iscritto secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria.

In nessun caso i richiedenti hanno nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già fatto.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura è necessaria per supportare lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e per rispondere alla crescente domanda di "servizi ambientali" incoraggiando in particolare gli agricoltori nell'applicazione di metodi colturali compatibili con la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, il paesaggio e le sue caratteristiche, le risorse naturali, il suolo e la biodiversità.

In particolare la misura intende promuovere un'agricoltura orientata verso una gestione sostenibile delle risorse naturali attraverso l'introduzione e la diffusione di metodi e tecniche di produzione biologica o a basso impatto ambientale.

Obiettivi della misura sono:

- ridurre l'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche, inquinanti e/o tossiche attraverso la razionalizzazione dell'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti
- conservare la fertilità e la sostanza organica del terreno agrario;
- valorizzare le produzioni agricole in termini di qualità e sicurezza (salubrità);
- contribuire alla salute e alla tutela del consumatore e degli operatori agricoli;
- contribuire alla salvaguardia e alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente nelle aree rurali;
- sostenere la salvaguardia del patrimonio genetico regionale, animale (biodiversità).
- sostenere la salvaguardia delle funzioni ecologiche del territorio e della biodiversità

3. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono essere beneficiari della misura le imprese agricole, singole e associate, iscritte al registro delle imprese, dotate di numero di partita IVA.

Non sono ammesse alla presentazione domande su:

- terreni situati al di fuori del territorio della Regione Liguria;
- superfici come verde urbano pubblico e privato, campi di calcio, golf e dedicati ad attività sportive in genere, aeroporti e comunque terreni con destinazione non agricola.

4. DURATA DELL'IMPEGNO

La durata degli impegni nella campagna 2007 è di 5 anni e comunque il sostegno sarà concesso anno per anno, compatibilmente con le risorse finanziarie del PSR, pertanto è obbligo del richiedente presentare rinnovo annuale.

La condizione per poter aderire alla misura è la disponibilità dei terreni per l'intera durata dell'impegno assunto.

Subito dopo la presentazione della domanda il richiedente deve iniziare a svolgere gli impegni previsti dall'azione a cui ha deciso di aderire sulla base degli obblighi descritti nei successivi capitoli 5 e 6.

5. DISPOSIZIONI COMUNI

L'impegno deve riguardare tutta la SAU aziendale condotta a vario titolo dal beneficiario, il quale deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai criteri di gestione obbligatoria nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell'ambito dell'applicazione della condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 1782/2003 e relative norme di attuazione nazionali e regionali.

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari o per UBA a parziale copertura dei costi addizionali e/o dei mancati redditi a carico del beneficiario.

Non sono concessi premi o contributi per un importo inferiore a euro 150,00.

Al fine di poter intervenire sul maggior numero possibile di aziende, tenuto conto delle economie di scala, i premi sono corrisposti integralmente per i primi 100 ettari impegnati, al 50% per i successivi 100 ettari ed al 20% per gli ettari successivi.

L'impegno base comune a tutte le azioni è il rispetto della condizionalità, anche per le superfici aziendali non soggette ad impegno ai sensi della misura 214. Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e figuranti nei suoi allegati III e IV, nonché i requisiti minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, nonché dalla DGR n. 163 del 26 febbraio 2007 con la quale sono stati approvati gli impegni applicabili ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all'attuazione della Condizionalità.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento per l'intera durata di validità dell'impegno, lo stesso impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto precedentemente percepito.

Per quanto concerne gli ampliamenti, riduzioni e cessazioni di impegni vale quanto riportato nella normativa nazionale e comunitaria, in particolare nei seguenti regolamenti:

- Reg. (CE) 796/2004 della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei beneficiari che intendono volontariamente ridurre o ampliare le superfici impegnate è ammissibile, nell'arco dei 5 anni, una variazione pari al massimo al 20% della superficie totale impegnata all'inizio del quinquennio. Fermo restando che se l'autorità competente al controllo ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzata alcuna dichiarazione di variazione delle superfici ammesse a premio.

Per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme contenute nel PSR 2007/2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. LE AZIONI DELLA MISURA 214

Le azioni della misura 214 per le quali è possibile presentare domanda per l'anno 2007 sono:

- A) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica
- B) introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata
- C) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

4.1 Azione A - introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica

L'obiettivo dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche per favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

Gli aiuti pertanto sono concessi ai soggetti beneficiari che intendono adottare o mantenere i metodi di agricoltura biologica dei prodotti vegetali ai sensi del Reg. CE n. 2092/91, e successive modifiche, e dei prodotti animali ai sensi del Reg. CE n. 1804/99 e successive modifiche e integrazioni, e che risultino iscritte all'albo regionale degli operatori biologici.

Possono accedere all'aiuto anche le aziende in fase di conversione. Tutte le particelle richieste a premio devono essere presenti nella notifica di attività biologica di cui ai sopra citati regolamenti e assoggettate al controllo dell'organismo autorizzato.

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di mq 10.000 per le colture foraggere oppure di mq 1.000 per le altre colture come segue:

- fino a 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- fino a 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- fino a 800 euro/ha per olivo e vite
- fino a 750 euro/ha per altri fruttiferi
- fino a 800 euro/ha per le colture specializzate ortive perenni
- fino a 500 euro/ha per le colture ortive annuali
- fino a 350 euro/ha per i seminativi
- fino a 325 euro/ha per le foraggere (prato fino a 325 euro/ha, pascolo turnato con piano di pascolamento fino a 300 euro/ha, pascolo non turnato fino a 150 euro/ha).

Per le superfici a prato deve essere effettuato almeno uno sfalcio entro la fine del mese di luglio.

Per le superfici a pascolo il rapporto UBA/ettaro deve essere compreso tra 0,5 e 2.

4.2 Azione B - introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata

L'obiettivo principale dell'azione è quello di incentivare le produzioni agricole a basso impatto ambientale pertanto gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile, secondo i Disciplinari di produzione integrata adottati dalla Regione Liguria con delibera di giunta regionale n. 134/2006, pubblicati sul BURL n°11 del 15/03/06, aggiornati con delibera di giunta regionale n. 613 del 08/06/07 e reperibili sul sito www.agriligurianet.it nella sezione PSR 2000/2006, misura agroambientale- disciplinari agroambientali.

Per i prati e i pascoli il Disciplinare di Produzione Integrata aggiornato è allegato al presente atto. In base alla bozza di PSR 2007/2013 della Regione Liguria si potranno presentare domande per l'anno 2007 solo per le colture di seguito elencate:

- Olivo
- Vite
- Piante ornamentali poliennali che producono foglie, fronde, fronde con frutto e fronde con fiori
- Prati e pascoli
- Castagneti da frutto
- Lavanda da taglio per uso erboristico
- Nocciolo
- Seminativi e foraggere: frumento tenero, orzo, mais, sorgo, avena, segale, triticale, girasole, soia, favino, prato di erba medica pura o consociata con graminacee, erbaio intercalare di loiessa.

La superficie minima per poter aderire all'azione è di 10.000 mq per le colture foraggere (30.000 mq per i pascoli) e di 1.000 mq per le altre colture come segue:

- fino a 900 euro/ha per le colture floricole
- fino a 750 euro/ha per olivo e vite
- fino a 700 euro/ha per altri fruttiferi (castagno, nocciolo)
- fino a 300 euro/ha per i seminativi e foraggere

Per i prati e pascoli si adottano i seguenti criteri:

a) prato stabile

I beneficiari che si impegnano a mantenere la coltura di prato stabile secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Produzione Integrata allegato al presente atto hanno diritto ad un premio fino a 180 euro/ettaro.

Per gli agricoltori situate nelle zone montane e svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a) punto i) e punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/2005 è sufficiente un solo sfalcio del prato entro il mese di luglio; almeno due sfalci nelle altre zone.

b) pascolo

I beneficiari, titolari di allevamento, che si impegnano a gestire le superfici a pascolo e pascolo turnato, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Produzione Integrata allegato al presente atto, hanno diritto ad un premio fino a 250 euro/ettaro per il pascolo e fino a 150 euro/ettaro per il pascolo non turnato.

Il beneficiario che gestisce un pascolo non turnato ha diritto ad un premio fino a 150 euro/ettaro.

4.2 Azione C – allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

L'azione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone o di quelle a diffusione limitata che si sono bene adattate alle caratteristiche del territorio ligure, con l'intento di salvaguardare i sistemi agrozootecnici delle aree marginali dove sono attualmente allevate tali razze.

E' infatti molto importante contenere il fenomeno dell'abbandono delle aree marginali mantenendo una presenza antropica di notevole interesse agricolo per la difesa e gestione del territorio; è poi di notevole interesse il mantenimento sul territori delle popolazioni animali a limitata diffusione quale testimonianza delle tradizioni culturali della gente del luogo.

Il premio è concesso agli allevatori che si impegnano per un quinquennio, ad allevare capi delle seguenti razze:

- **Razze bovine:** Cabannina, Ottonese-Varzese
- **Razze equine:** cavallo Bardigiano e asino dell'Amiata
- **Razze ovine:** pecora delle Langhe, Marrana, Brigasca

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.

Per i bovini di razza Cabannina "in stalle con allevamenti in purezza con quota latte e documentata produzione di latte" per cui è richiesto il premio di 250 euro/UBA, deve essere fornita anche la documen-

tazione attestante la titolarità della quota latte e del suo utilizzo.

Per i cavalli bardigiani "con Certificato di attitudine alla sella o al Tiro leggero" per cui è richiesto il premio di 250 euro/UBA, deve essere fornito il certificato di attitudine alla sella o al Tiro leggero.

Importo dei premi

- Bovini di razza Cabannina: 150 euro/UBA
- Bovini di razza Cabannina in stalle con allevamenti in purezza con quota latte e documentata produzione di latte: 250 euro/UBA
- Bovini di razza Ottonese Varese: 150 euro/UBA
- Equini di razza bardigiana: 150 euro/UBA
- Cavalli bardigiani con Certificato di attitudine alla sella o al Tiro leggero: 250 euro/UBA
- Asino dell'Amiata: 150 euro/UBA
- Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe: 150 euro/UBA
- Ovini di razza Marrana (in considerazione del numero limitato): 450 euro/UBA

7. LE PROCEDURE

Il richiedente deve presentare domanda di adesione attraverso la modulistica sul portale SIAN da compilarsi ordinariamente attraverso l'apposito software e deve sottoscrivere la dichiarazione in allegato n° 3 al presente atto.

Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale: sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto".

Le domande per lo sviluppo rurale per il nuovo periodo di programmazione devono essere presentate tramite portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale, pertanto è obbligatoria la costituzione del suddetto fascicolo, che è detenuto con mandato unico per almeno un anno da chi lo istituisce.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "Manuale del fascicolo aziendale" allegato alla circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20/04/2005 e nella successiva circolare AGEA prot. n. 25558/UM del 12/06/07.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Come specificato nella premessa al presente provvedimento la concessione del premio è subordinata all'approvazione del PSR 2007-2013 da parte della Commissione Europea e pertanto dopo tale approvazione necessita riscontrare la compatibilità degli impegni assunti ai sensi del presente provvedimento.

Si potrebbero verificare, quindi, le seguenti tre situazioni:

- a) Le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR sono conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- b) Le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR non sono conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- c) Le regole presentate nella bozza di PSR non sono conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possono diventarlo effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili.

- Nel caso (a) l'ente delegato competente procede all'istruttoria della domanda e il beneficiario continua nel suo impegno.
- Nel caso (b) l'istruttoria non viene portata avanti e il richiedente deve abbandonare l'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.
- Nel caso (c), se ancora fattibile, il richiedente, se intende mantenere l'impegno, deve adeguare le azioni già intraprese ai nuovi obblighi richiesti, qualora questo non fosse più fattibile deve abbandonare l'impegno e ricadere nel caso (b), senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

Qualora nel PSR approvato vengano diminuiti i premi per le diverse azioni oppure il beneficiario ritenga che gli ulteriori obblighi cui deve sottostare per rendere conforme il suo impegno al PSR approvato siano troppo onerosi, anche nei casi (a) e (c) sopra esposti, ha facoltà di recedere dall'impegno assunto, tramite dichiarazione scritta e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

A seguito dell'approvazione del PSR 2007/2013 la Regione Liguria, qualora necessario, fornirà ulteriori indicazioni sulla conformità delle azioni e delle regole presentate nella bozza di PSR con le azioni e regole esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea.

8. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI

Non è consentito l'interruzione o la trasformazione di un impegno in atto sulla misura f (misure agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 su un impegno agroambientale ai sensi del presente provvedimento.

All'interno della nuova misura 214 del PSR 2007/2013 la trasformazione di un impegno verrà autorizzata solo se implicherà indubbi vantaggi per l'ambiente e il benessere degli animali pertanto, nel corso dei 5 anni di impegno, saranno ammissibili solo le trasformazioni da agricoltura integrata (azione b) ad agricoltura biologica (azione a).

ALLEGATO 2

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1698/2005

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

PRATI E PASCOLI

GENOVA, GIUGNO 2007

PREMESSA

Il disciplinare di produzione per le foraggiere dei prati e dei pascoli è un documento propedeutico alla presentazione delle domande per le misure 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.4. del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013 che applica, in Regione Liguria, il regolamento (CE) n. 1698/2005.

Nelle aree interne della Liguria, la presenza di pascoli e di prati assicura, in una regione coperta per quasi il 60% da boschi, la massima diversità ecologica ambientale con i migliori risultati paesaggistici.

In queste aree vi è una situazione assai precaria in termini di spopolamento e soprattutto di presenze umane dedite alle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, che ha comportato una sensibilissima riduzione degli allevamenti e di conseguenza una insufficiente presenza di addetti alla gestione delle coperture vegetali.

A fronte di questa realtà comunque, esistono ancora imprese zootecniche-pastorali, individuali o cooperative, ancora attive nel territorio, per le quali occorre intraprendere quelle azioni necessarie volte a salvaguardarle ed a correttamente orientarle in termini ambientali.

Il disciplinare si propone i seguenti obiettivi:

1. costituire uno strumento di Assistenza Tecnica e di divulgazione per gli allevatori ed i tecnici delle zone interne dove la difesa del territorio agro-silvo-pastorale da degrado è preminente rispetto all'aumento della produttività delle coltivazioni foraggiere;
2. orientare le verifiche ed i controlli.

Ai fini del predetto punto 2 si precisa :

- il pascolamento deve protrarsi per almeno 90 giorni all'anno;
- la superficie ammissibile a premio è quella effettivamente utilizzata e pertanto vanno escluse le tare (rocce affioranti, strade, dirupi, cespugli...);
- per la verifica del numero delle UBA caricate sul pascolo si fa riferimento al Registro di stalla;
- nel caso di aziende senza allevamenti, che coltivano prati, le stesse devono dimostrare, mediante fatture o altro documento fiscalmente valido in relazione al regime fiscale dell'azienda, da esibire in fase di controllo in loco, che il foraggio viene ceduto ad altre aziende zootecniche.

1) DISCIPLINARE PER L'UTILIZZAZIONE DEI PRATI

Gli obiettivi generali cui si tende, sono i seguenti:

- favorire la diffusione di colture che trovano una giustificazione economica e che contestualmente contribuiscono in maniera stabile e duratura a generare e a mantenere integro l'ambiente;
- contenere i fenomeni di erosione dei prati nelle aree montane a maggior pendenza (oltre il 15%);
- incentivare il mantenimento delle produzioni estensive e la cura dei terreni, così da prevenire i pericoli connessi a rischi naturali, di incendio e di spopolamento.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra esposti, viene incentivato il mantenimento e l'espansione della coltura dei prati permanenti.

Il cotico deve essere fertilizzato esclusivamente mediante spargimento delle deiezioni animali, rimane escluso l'utilizzo di fertilizzanti di natura chimica.

Ai fini dell'attuazione della misura 2.1.4. del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013, gli agricoltori si impegnano a mantenere la coltura di prato stabile attraverso sfalcio e asportazione del foraggio.

Per gli agricoltori situati nelle zone montane e svantaggiate è sufficiente uno sfalcio entro il mese di luglio; sono necessari almeno 2 sfalci nelle altre zone.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata dell'impegno, una scheda colturale sulla base di una modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria, in cui riporta le operazioni attuate, con particolare riferimento agli interventi di fertilizzazione. E' obbligatorio effettuare un'analisi del terreno completa (ovvero riportante almeno reazione, tessitura, capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) al primo anno del programma.

Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

2) DISCIPLINARE PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Le aree pascolive della Liguria, sono caratterizzate da forti limiti pedo-climatici e di giacitura, con ampia disponibilità di superfici che consentono un'utilizzazione di tipo estensivo.

E' compito dell'Ente Pubblico proporre soluzioni che permettano a queste risorse di essere implementate e valorizzate, sia sotto l'aspetto economico e paesaggistico; i pascoli inoltre presentano aspetti di interesse complementare o diversi da quelli agricoli, a supporto della fauna selvatica o dell'attività venatoria, per attività ricreative o sportive, per la prevenzione o la difesa dagli incendi, per interesse paesaggistico o altro.

A questo riguardo occorre definire i parametri minimi e massimi di utilizzazione necessari alla conservazione della risorsa pascolo.

Ai fini sopra riportati, il carico stagionale medio deve essere compreso, sulla base delle esperienze effettuate sui pascoli della Liguria, tra 0,8 e 3 UBA/Ha.

Non è ammesso un carico medio superiore a quanto indicato, nel caso, invece, di carico inferiore, mentre tutta la superficie deve essere impegnata, il premio va parametrato alle UBA effettivamente caricate sul pascolo.

L'unica fonte di fertilizzazione ammessa è quella derivante dalle deiezioni degli animali al pascolo, restano pertanto esclusi i fertilizzanti di natura chimica.

2.1 PASCOLAMENTO TURNATO

Le tecniche di pascolo applicabili si possono ricondurre a due modalità: il pascolo libero, dove il bestiame non ha restrizioni di movimento, e il pascolo turnato dove gli animali sono invece sottoposti a confinamento. Se nella prima circostanza sono gli animali a scegliere dove e come alimentarsi, nel pascolo turnato è necessaria l'adozione di uno strumento che regoli la gestione: il piano di pascolamento.

Il pascolo libero determina tutta una serie di effetti negativi sugli animali e sulla vegetazione, ad esempio:

Minori assunzioni alimentari: il tempo dedicato agli spostamenti è sottratto all'attività alimentare.

Sentieramenti e compattamento del suolo: nelle zone di maggior transito animale il suolo si compatta, divenendo asfittico e la copertura erbosa si degrada fino a scomparire

Elevato dispendio energetico connesso al movimento: l'animale ricorre alle riserve corporee con negativi riflessi sul peso vivo, sullo stato sanitario e su quello riproduttivo.

Spreco di foraggio e deterioramento del pascolo: potendo circolare liberamente, gli animali vanno anzitutto a scegliere le specie più gradite, che sono recise ripetutamente e in fase precoce, a danno della fase riproduttiva. La flora indesiderata è invece consumata solo in parte, quando ha già prodotto i semi che andranno ad incrementare la loro incidenza. Vi è inoltre uno spreco di foraggio dovuto al calpestamento da parte degli animali.

Per quanto sopra esposto, si consiglia per i pascoli l'adozione delle tecniche di pascolamento con turazione delle superfici, che possono inoltre beneficiare della maggiorazione di premio prevista dal Piano di Sviluppo Rurale.

La tecnica di gestione del pascolo turnato prevede l'utilizzo pascolo di recinzioni perimetrali delimitanti le superfici da utilizzare e l'ulteriore suddivisione con recinzioni interne, necessarie per poter adottare turni di pascolamento e di riposo dell'erba per consentirne la ricrescita per un successivo riutilizzo. Sono ammesse sia recinzioni fisse che mobili.

Infine il pascolo deve essere necessariamente dotato di adeguati punti d'acqua e punti sale, dislocati nei vari settori e adeguati al numero degli animali, necessari per le loro esigenze idriche e per dirottarli nelle aree meno appetite.

2.2 PIANO DI GESTIONE PASTORALE

Il piano di pascolamento mira a:

- massimizzare l'utilizzazione del foraggio da parte dell'animale;
- recuperare eventuali aree degradate;
- conservare o migliorare la qualità foraggera, preservandone la biodiversità specifica;
- ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;

- salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
- contenere l'avanzata della brughiera e del bosco;

Per la redazione del piano di pascolamento sono necessarie informazioni relative alla vegetazione, ai suoli, alla topografica del territorio e al bestiame.

Elementi del piano semplificato

La redazione di tale Piano è prevista per la gestione dei pascoli turnati di superficie foraggera fino a 50 ettari. In esso dovranno almeno essere contenuti i seguenti elementi:

1. Relazione illustrativa e elaborati grafici in scala 1:5.000 e/o 1:10.000
2. Carico di bestiame teorico. Esprime il rapporto tra il valore foraggero delle facies pascolive ed il numero di animali alpeggiati, le loro esigenze alimentari e il numero di giornate di pascolo.
3. Tempo di permanenza della mandria all'interno di ogni singolo recinto: dipende dalle dimensioni dei lotti stessi e l'assemblamento degli animali. Tempi lunghi approssimano la situazione del pascolo libero, con le relative ripercussioni per gli animali e la vegetazione. Tempi brevi assicurano elevati indici di utilizzazione ed elevati livelli di ingestione. Il bestiame va mantenuto negli stessi recinti di pascolamento anche per la notte.

La permanenza non va in ogni caso intesa in modo rigido, anche solo in ragione della variabilità stagionale. Il corretto sfruttamento della cotica va sempre anteposto al rispetto del tempo fissato teoricamente.

4. Disegno dei lotti: il numero complessivo dei lotti viene determinato valutando per ogni lotto il tempo necessario alla ricrescita dell'erba. Considerando la produttività dei pascoli, si possono indicare come valori di riferimento superfici di 100-400 m² UBA-1 giorno-1. E' consigliato per la delimitazione dei lotti tenere in considerazione i seguenti elementi:

- sfruttare gli ostacoli naturali del territorio per separare i comparti;
- evitare recinti di forma troppo allungata e stretta
- assicurare in ogni lotto la presenza d'acqua per le abbeverate, escludendo l'utilizzo diretto di zone a ristagni idrici, pozze, fossi e laghetti;
- escludere dal pascolamento le aree interessate da fenomeni erosivi e le zone umide

5. Processione nell'utilizzo dei lotti

Stabilito il reticolo dei lotti e il tempo d'occupazione in ognuno di essi, il piano di pascolamento si completa con la definizione dell'ordine con il quale i lotti stessi sono utilizzati, con l'obiettivo di utilizzare l'erba al corretto stadio di maturazione.

6. Nel caso che la domanda riguardi, in tutto o in parte aree, classificate come PR-TRZ (praterie in trasformazione) o come bosco dall'assetto vegetazionale del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico è necessario inoltre fare riferimento alle norme riportate al successivo punto 11 di pagina 5.

Elementi del piano

La redazione di tale Piano è prevista per la gestione dei pascoli turnati di superficie foraggera superiore a 50 ettari. In esso dovranno almeno essere contenuti i seguenti elementi:

1. Relazione illustrativa;
2. Elaborati grafici in scala 1:5000 e/o 1:10.000;
3. Carta dello stato di fatto indicante la situazione attuale delle porzioni di territorio oggetto di intervento sulla base del quadro normativo indicato dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
4. Carta della vegetazione pastorale e relativa descrizione (quantitativa e qualitativa) delle diverse componenti vegetazionali presenti;

5. Carta del carico mantenibile e delle unità di pascolo (aree definite utilizzate unitariamente per un tempo definito) con riportato il carico di ogni area (potenziale ed effettivo);
6. Calendario delle utilizzazioni (di ogni unità di pascolo);
7. Carta delle zone percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio;
8. Eventuale carta delle limitazioni all'utilizzazione, con particolare riguardo alle finalità di presidio e difesa del suolo;
9. Indicazione, per ciascuna azienda coinvolta nel progetto, del numero di animali che intende alpeggiare e degli UBA corrispondenti;
10. Allegato tecnico riportante le strutture ed infrastrutture esistenti;

11. Inoltre:

- a. Nel caso che la domanda riguardi, in tutto o in parte aree, classificate come PR-TRZ (praterie in trasformazione) dall'assetto vegetazionale del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, tale documento deve fare riferimento alle "Norme degli indirizzi esplicativi ed applicativi del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico per le zone PR-TRZ - Assetto vegetazionale" approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n°19 del 7/7/1998 e alle indicazioni in esso riportate, vincolanti per quanto riguarda:
 - Caratterizzazione della vegetazione;
 - Individuazione dei limiti all'utilizzazione pastorale;
 - Formulazione delle ipotesi gestionali;
 - Analisi delle strutture e delle infrastrutture;
 - Valutazione dei costi di attuazione;
- b. Nel caso che la domanda riguardi, in tutto o in parte, aree classificate come bosco dall'assetto vegetazionale del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - la zona definita come bosco sottoposta ad intervento deve poter essere riconducibile alla denominazione di "superficie pascoliva" così come espresso dall'art. 1 L.R. 4/99
 - nell'attuazione dell'intervento devono essere rispettate le limitazioni indicate nel R.DL. 3267/23 - art. 9 e nel Regolamento di Attuazione della L.R. 4/99 - art. 53
 - nell'attuazione dell'intervento deve essere rispettata ogni limitazione posta in essere dall'I.R.F. o dagli Enti Delegati competenti per territorio

3) CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti e sementi realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di trasemina;
- il registro di stalla;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, con documentata competenza nella materia, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione delle superfici, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione e deve verificare che non siano state effettuate concimazioni minerali.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, con particolare riguardo a:

- le modalità di utilizzo delle superfici;
- il carico ottimale per il pascolo, con l'indicazione delle UBA effettivamente caricate sul pascolo;
- il periodo di pascolamento, che deve protrarsi per almeno 90 giorni all'anno
- la difesa e il controllo delle infestanti;

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, le date di inizio e fine pascolamento e il numero di UBA al pascolo. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

ALLEGATO 3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

In relazione alla domanda di adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013, il sottoscritto/a
nato/a a..... il.....
e residente a via/piazza/ fraz./loc.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che la bozza di Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, dichiarata ricevibile dalla Commissione Europea in data 27/03/07 e attualmente all'esame della stessa non ha carattere definitivo, sia per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l'ammissibilità ai finanziamenti, l'entità dei contributi e dei premi, e che pertanto quanto previsto dalla suddetta bozza potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all'approvazione del citato PSR;
2. di essere a conoscenza di dover ottemperare, per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, agli obblighi previsti dal PSR per le azioni a cui aderisce nonché agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale attinenti l'azione da svolgere;
3. di essere a conoscenza che la domanda di assunzione di impegno verrà istruita dagli enti competenti solo dopo approvazione del PSR da parte della Commissione Europea e dopo verifica della conformità delle regole presentate nella bozza di PSR con quelle esposte nel PSR approvato;
4. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, l'istruttoria non può procedere e l'impegno deve essere abbandonato, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;
5. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le regole presentate nella bozza di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possano diventarlo effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili, ha l'obbligo di impegnarsi ad eseguire tali integrazioni pena l'abbandono dall'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;
6. di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
7. di essere a conoscenza che l'attuale pianificazione finanziaria del Piano potrebbe non garantire la totale copertura finanziaria delle domande presentate pertanto l'adesione al Piano di Sviluppo Rurale non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
8. di essere a conoscenza che l'adesione alle azioni dalla misura 214 non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria e che tale impegno sarà subordinato alla conformità delle regole presentate nella bozza di PSR 2007-2013 con quelle esposte nel PSR 2007/2013 approvato.

Firma

.....

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**29.06.2007****N. 740**

Reg. (CE) n. 1698/05 - Prog. regionale di Sviluppo Rurale - Modalità per l'apertura condizionata delle domande di adesione alla mis. 211 (Indennità compensativa zone montane) e alla mis. 212 (Indennità compensativa zone svantaggiate). Anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura condizionata delle misure 211 e 212 - Indennità compensative - del PSR 2007-2013 per la Regione Liguria, per l'annualità 2007, secondo le modalità descritte nel documento allegato al presente atto;
2. di stabilire che le domande a valere sulle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 devono essere presentate agli Enti delegati competenti per territorio entro la data del 31.07.07;
3. di stabilire che il termine del 31.07.07 per la presentazione delle domande è perentorio: le domande presentate oltre il termine di scadenza non possono essere accolte ai fini del finanziamento;
4. di stabilire che l'adesione alle misure 211 e 212 di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
5. di stabilire che le domande di cui al presente provvedimento potranno essere adeguate e integrate secondo le eventuali indicazioni conseguenti all'approvazione del PSR, come specificato nel documento allegato;
6. di stabilire che per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(segue allegato)

REG. CE 1698/2005 - PIANO DI SVILUPPO RURALE

MODALITA' PER L'APERTURA CONDIZIONATA DELLE MISURE 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" E 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate"

NUOVE DOMANDE DI ADESIONE - ANNO 2007**1. PREMESSA**

In attesa che la Commissione Europea approvi il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria e nelle more di approvazione delle disposizioni attuative della misura 211 (Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane) e 212 (Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate), con il presente documento si forniscono le indicazioni e le modalità operative per consentire ai beneficiari di esprimere la volontà di aderire alle sopra citate misure e ai relativi impegni per la campagna 2007, tenendo presente che la concessione dell'indennità è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria, al rispetto degli obblighi assunti dal richiedente e compatibilmente con le risorse disponibili dal PSR.

Gli impegni di seguito riportati potrebbero subire modifiche e integrazioni a seguito di suggerimenti, osservazioni e prescrizioni da parte degli uffici della Commissione Europea che stanno esaminando il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria.

I richiedenti che presentano la domanda di adesione devono dichiarare, sottoscrivendo la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al presente documento, di adeguarsi ad eventuali modifiche e integrazioni degli impegni, introdotte con l'approvazione del Programma e/o delle disposizioni attuative della misura, oppure potranno decidere di revocare la domanda di aiuto o una parte di essa per iscritto secondo le modalità previste all'art. 22 del Reg. CE n. 796/2004 senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già fatto.

2. MISURA 211**2.1 Scopo della Misura**

Nelle zone montane, dove esiste un evidente svantaggio naturale nell'utilizzo agricolo del territorio, al fine di evitare l'abbandono dell'attività agricola, i maggiori costi e le perdite di reddito degli agricoltori vengono compensati attraverso il pagamento di una indennità rapportata agli ettari effettivamente utilizzati. In tale maniera viene incoraggiata la permanenza delle imprese e l'utilizzo agricolo di tali zone, preservando il territorio da un progressivo ulteriore degrado con conseguenze negative sull'ambiente. L'intervento ha come obiettivo primario il mantenimento della presenza umana attraverso la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree svantaggiate e marginali con funzione di presidio e la salvaguardia.

2.2 Contenuto della misura

La Misura favorisce la presenza degli insediamenti agricoli nei territori montani; il pagamento dell'indennità compensativa compensa i maggiori costi di produzione e le perdite di reddito per gli agricoltori che operano nelle zone montane; i pagamenti sono annuali e rapportati agli ettari effettivamente utilizzati nell'attività agricola.

E' erogata una indennità compensativa, limitatamente ai terreni situati in zone montane, e per le colture olivicole, viticole e foraggere. Per le colture foraggere la superficie massima ammessa a sostegno è di 100 ettari.

Nel caso in cui gli impegni previsti per l'indennità concessa con la misura 213 (Aree Natura 2000) fossero contrastanti con quanto indicato nella presente misura, prevale il rispetto degli impegni indicati nella misura 213.

I beneficiari si impegnano comunque a:

- proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità
- a condurre le superfici aziendali secondo le Norme della Condizionalità di cui al Reg. CE 1782/2003.

Settore zootecnico:

Per gli allevatori che utilizzano superfici foraggere (erbai, prati e pascoli) l'aiuto è concesso, in rapporto agli ettari gestiti, agli imprenditori che:

- a) allevano animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina
- b) mantengono un rapporto UBA/ettaro di superficie foraggera compreso tra 0,8 e 3.
- c) per le superfici a prato, effettuino almeno uno sfalcio entro il mese di luglio.
- d) il periodo minimo di pascolo deve essere di 90 giorni.

Nel caso di utilizzo di pascoli comuni, l'allevatore può percepire l'indennità compensativa per una quota di superficie del pascolo associato a cui partecipa in proporzione alle UBA di sua proprietà presenti in alpeggio; anche in questo caso il periodo minimo di pascolo dovrà essere di almeno 90 giorni. Il pascolo comune deve avere un Piano di Gestione Pastorale approvato dall'Ente Delegato competente per territorio o, nel caso delle aree Rete Natura 2000, dal relativo ente gestore.

Possono beneficiare del contributo anche le imprese il cui centro aziendale è situato in zona non montana, ma che stagionalmente utilizzano terreni situati in zona montana.

L'indennità compensativa, erogata annualmente è calcolata in base agli ettari di superficie, applicando i seguenti importi massimi per scaglione, così come definiti nella seguente tabella:

Ettari	Intensità aiuto superfici a prato (Euro/ettaro)	Intensità aiuto superfici a pascolo (Euro/ettaro)
Da 3 a 30	250	150
Da 30,01 a 50	150	150
Da 50,01 a 100	100	100

Settore viticolo:

L'indennità opera a favore della viticoltura esercitata nelle zone montane comprese nelle aree aventi il riconoscimento DOC o IGT.

La sottomisura si applica alle zone viticole di presidio territoriale. Si intendono tali le superfici viticole inserite in ambienti particolarmente svantaggiati, minacciate da fenomeni di erosione e di degrado ambientale senza possibilità di riconversione culturale.

Requisito fondamentale di queste zone è la presenza di terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco e pendenze superiori al 35%. Tali ultimi due elementi possono essere presenti anche disgiuntamente.

In questi comprensori la viticoltura è caratterizzata da un elevatissimo grado di frammentazione fondiaria (superficie media aziendale 0,35 ettari) e da elevati costi di coltivazione causa delle caratteristiche orografiche e ambientali.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di vigneto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità.

L'intensità massima dell'aiuto è di 500 euro per ettaro.

Settore olivicolo:

L'olivicoltura ligure è di tipo tradizionale, e se pur caratterizzata da bassa produttività e costi elevati, consente di ottenere oli di qualità pregiata; la scarsa produttività è stata una delle cause che in passato hanno portato al progressivo abbandono della coltura, anche se nelle zone montane l'olivo riveste una

importante funzione idrogeologica di contenimento dei versanti ed una notevole funzione paesaggistica.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di oliveto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità. L'intensità massima dell'aiuto è di 200 euro per ettaro.

2.3 Beneficiari

I beneficiari della misura sono le imprese agricole, singole o associate, titolari di partita IVA.

2.4 Area di applicazione

Zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 75/273/CEE, e successive integrazioni, dell'intero territorio regionale con esclusione del comune di Piana Crixia.

3. MISURA 212

3.1 Scopo della Misura

Nelle zone svantaggiate, dove esiste un evidente svantaggio naturale nell'utilizzo agricolo del territorio, al fine di evitare l'abbandono dell'attività agricola, i maggiori costi e le perdite di reddito degli agricoltori vengono compensati attraverso il pagamento di una indennità rapportata agli ettari effettivamente utilizzati. In tale maniera si incoraggia la permanenza delle imprese e l'utilizzo agricolo di tali zone, preservando le aree da un progressivo ulteriore degrado con conseguenze negative sull'ambiente. Tali pagamenti contribuiranno a mantenere e a sviluppare sistemi agricoli sostenibili.

3.2 Contenuto della misura

La Misura favorisce la presenza degli insediamenti agricoli nei territori svantaggiati; il pagamento dell'indennità compensativa compensa i maggiori costi di produzione e le perdite di reddito per gli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate; i pagamenti sono annuali e rapportati agli ettari effettivamente utilizzati nell'attività agricola.

E' erogata una indennità compensativa, limitatamente ai terreni situati in zone svantaggiate, e per le colture olivicole, viticole e foraggere. Per le colture foraggere la superficie massima ammessa a sostegno è di 100 ettari.

Nel caso in cui gli impegni previsti per l'indennità concessa con la misura 213 (Aree Natura 2000) fossero contrastanti con quanto indicato nella presente misura, prevale il rispetto degli impegni indicati nella misura 213.

I beneficiari si impegnano comunque a:

- proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità
- a condurre le superfici aziendali secondo le Norme della Condizionalità di cui al Reg. CE 1782/2003.

Settore zootecnico:

Per gli allevatori che utilizzano superfici foraggere (erbai, prati e pascoli) l'aiuto è concesso, in rapporto agli ettari gestiti, agli imprenditori che:

- e) allevano animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina
- f) mantengono un rapporto UBA/ettaro di superficie foraggera compreso tra 0,8 e 3.
- g) per le superfici a prato, deve essere fatto almeno uno sfalcio entro il mese di luglio.
- h) il periodo minimo di pascolo deve essere di 90 giorni.

Nel caso di utilizzo di pascoli comuni, l'allevatore può percepire l'indennità compensativa per una quota di superficie del pascolo associato a cui partecipa in proporzione alle UBA di sua proprietà presenti in alpeggio; anche in questo caso il periodo minimo di pascolo dovrà essere di almeno 90 giorni. Il pascolo comune deve avere un Piano di Gestione Pastorale approvato dall'Ente Delegato competente per territorio o, nel caso delle aree Rete Natura 2000, dal relativo ente gestore.

Possono beneficiare del contributo anche le imprese il cui centro aziendale è situato in zona non montana, ma che stagionalmente utilizzano terreni situati in zona montana.

L'indennità compensativa, erogata annualmente, è calcolata in base agli ettari di superficie foraggera, applicando i seguenti importi massimi per scaglione, così come definiti nella seguente tabella:

Ettari	Intensità aiuto superfici a prato (Euro/ettaro)	Intensità aiuto superfici a pascolo (Euro/ettaro)
Da 3 a 30	250	150
Da 30,01 a 50	150	150
Da 50,01 a 100	100	100

Settore viticolo:

L'indennità opera a favore della viticoltura esercitata nelle zone svantaggiate comprese nelle aree aventi il riconoscimento DOC o IGT.

La sottomisura si applica alle zone viticole di presidio territoriale. Si intendono tali le superfici viticole inserite in ambienti particolarmente svantaggiati, minacciate da fenomeni di erosione e di degrado ambientale senza possibilità di riconversione colturale.

Requisito fondamentale di queste zone è la presenza di terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco e pendenze superiori al 35%. Tali ultimi due elementi possono essere presenti anche disgiuntamente.

In questi comprensori la viticoltura è caratterizzata da un elevatissimo grado di frammentazione fondiaria (superficie media aziendale 0,35 ettari) e da elevati costi di coltivazione causa delle caratteristiche orografiche e ambientali.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di vigneto effettivamente coltivata.

L'intensità massima dell'aiuto è di 500 euro per ettaro.

Settore olivicolo:

L'olivicoltura ligure è di tipo tradizionale, e se pur caratterizzata da bassa produttività e costi elevati, consente di ottenere oli di qualità pregiata; la scarsa produttività è stata una delle cause che in passato hanno portato al progressivo abbandono della coltura, anche se nelle zone svantaggiate l'olivo riveste una importante funzione idrogeologica di contenimento dei versanti ed una notevole funzione paesaggistica.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di oliveto effettivamente coltivata.

L'intensità massima dell'aiuto è di 200 euro per ettaro.

3.3 Beneficiari

I beneficiari della misura sono le imprese agricole, singole o associate, titolari di partita IVA.

3.4 Area di applicazione

La misura è applicabile esclusivamente al comune di Piana Crixia in quanto caratterizzato da svantaggio naturale diverso dalle zone montane.

4. LE PROCEDURE

Il richiedente deve presentare domanda di adesione attraverso la modulistica disponibile sul portale SIAN da compilarsi attraverso l'apposito software e deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al presente documento.

Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale: sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto".

Possono essere ammesse alla concessione dell'indennità solo le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.

Le domande per lo sviluppo rurale per il nuovo periodo di programmazione devono essere presentate tramite portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale, pertanto è obbligatoria la costituzione del suddetto fascicolo, che è detenuto con mandato unico per almeno un anno da chi lo istituisce.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "Manuale del fascicolo aziendale" allegato alla circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20/04/2005 e nella successiva circolare AGEA prot. n. 25558/UM del 12/06/07.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Atteso che, come specificato nella premessa al presente provvedimento, una volta che la Commissione Europea avrà approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e dopo la sua pubblicazione ufficiale, si potrebbero verificare tre situazioni:

- a) Le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- b) Le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR non sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- c) Le regole presentate nella bozza di PSR non sono conformi a quelle espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possono diventarlo effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili.

- Nel caso (a) l'ente delegato competente procede all'istruttoria della domanda e il beneficiario continua nel suo impegno.
- Nel caso (b) l'istruttoria non viene portata avanti e il richiedente deve abbandonare l'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto. La domanda può essere tenuta agli atti come intendimento di adesione per l'anno 2008, dandole, così, una valenza di priorità per una eventuale nuova presentazione il prossimo anno.
- Nel caso (c), se ancora fattibile, il richiedente, se intende mantenere l'impegno, deve adeguare le azioni già intraprese ai nuovi obblighi richiesti, qualora questo non fosse più fattibile deve abbandonare l'impegno e ricadere nel caso (b), senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

Qualora nel PSR approvato vengano diminuiti i premi per le diverse azioni oppure il beneficiario ritenga che gli ulteriori obblighi cui deve sottostare per rendere conforme il suo impegno al PSR approvato siano troppo onerosi, anche nei casi (a) e (c) sopra esposti, ha facoltà di recedere dall'impegno assunto, tramite dichiarazione scritta e secondo le modalità previste all'art. 22 del Reg. CE n. 796/2004, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per quanto già eventualmente fatto.

A seguito dell'approvazione del PSR 2007/2013 la Regione Liguria si riserva di approvare con delibera di giunta regionale modifiche e integrazione a quanto sopra riportato, nonché le indicazioni sulla conformità delle azioni e delle regole presentate nella bozza di PSR con le azioni e regole espone nel PSR approvato dalla Commissione Europea.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In relazione alla domanda di adesione alla misura 211- 212 del PSR 2007/2013, il sottoscritto/a nato/a a
il..... e residente a via/piazza/
fraz./loc.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che la bozza di Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 ad oggi disponibile non ha carattere definitivo, sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda l'aspetto finanziario e che pertanto quanto previsto dalla suddetta bozza potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all'approvazione definitiva del citato PSR;
2. di essere a conoscenza di dover ottemperare, per tutto il periodo dell'impegno quinquennale, agli obblighi previsti dal PSR per le azioni a cui aderisce nonché agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale;
3. di essere a conoscenza che la domanda di assunzione di impegno verrà istruita solo dopo approvazione del PSR da parte della Commissione Europea e dopo verifica della conformità delle regole presentate nella bozza di PSR con quelle esposte nel PSR approvato;
4. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le azioni e le regole presentate nella bozza di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, l'istruttoria non può procedere e l'impegno deve essere abbandonato, senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;
5. di essere a conoscenza che, nel caso in cui le regole presentate nella bozza di PSR non siano conformi a quelle esposte nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma possano diventarle effettuando opportune modifiche/integrazioni compatibili, ha l'obbligo di impegnarsi ad eseguire tali integrazioni pena l'abbandono dall'impegno senza avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea, per quanto già eventualmente fatto;
6. di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
7. di essere a conoscenza che l'attuale pianificazione finanziaria del Piano potrebbe non garantire la totale copertura finanziaria delle domande presentate pertanto l'adesione al Piano di Sviluppo Rurale non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria.

Firma

.....

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.07.2007****N. 769**

Approvazione schema di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di pubblica utilità destinati ai lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale provenienti dallo Stabilimento ILVA S.p.A. di Genova Cornigliano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità di presentazione da parte degli Enti pubblici, di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, di progetti di pubblica utilità per l'utilizzo diretto di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale provenienti dallo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova Cornigliano;
- 2) di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa, tali progetti dovranno avere scadenza 31 dicembre 2007, ma che potranno eventualmente essere prorogati per altri mesi sette, in concomitanza con la scadenza del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- 3) di prevedere la destinazione dell'ipotizzata somma residua di Euro 60.445,98 al finanziamento dei nuovi progetti come nelle premesse indicato
- 4) di rinviare a successivi atti l'impegno delle eventuali risorse necessarie a coprire la derivante spesa;
- 5) di provvedere alla pubblicazione dell'estratto del suindicato Avviso pubblico sulla stampa a maggiore diffusione locale, limitatamente al territorio ricompreso nella provincia di Genova e sul sito Internet ufficiale della Regione Liguria, autorizzando ed impegnando a favore dell'Economo della Giunta Regionale, la somma necessaria alla copertura delle spese relative, ammontante complessivamente a euro 10.000,00 =, secondo le procedure informatizzate adottate dal Servizio Affari Generali;
- 6) di dare atto che si procederà alla valutazione dei progetti presentati in risposta all'Avviso Pubblico di cui al punto 1) avvalendosi di un apposito Nucleo costituito con atto del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione e comunque nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(allegato omissis)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI****31.05.2007****N. 1537**

Approvazione modifiche statutarie della "Associazione Bocciofila Genovese" di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 10 febbraio 2007 dall'Assemblea straordinaria della "Associazione Bocciofila Genovese" di Genova, a rogito dottor Paolo Givri, notaio in Genova, repertorio n. 6140, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. le modifiche di cui trattasi, così come approvate, sono iscritte nel Registro regionale delle Persone giuridiche della Regione Liguria ;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vanda Puglisi

(allegato omissis)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

05.06.2007

N. 1538

Approvazione modifiche statutarie della Associazione "Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Desiderio - Genova" di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea degli associati della "Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Desiderio - Genova" con sede a Genova, a rogito dottor Luigi Francesco Riso, notaio in Genova, repertorio n. 9200, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. le modifiche di cui trattasi, così come approvate, sono iscritte, nel Registro regionale delle Persone giuridiche della Regione Liguria ;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vanda Puglisi

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
07.06.2007**N. 1542**

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Pastenelli" in Comune di Orero (Genova), a favore della Ditta F.lli De Martini s.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n° 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "PASTENELLI" in Comune di Orero (Genova), a favore della Ditta F.lli De Martini S.r.l. (Cod. Fisc. 00240570101), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Orero (Genova) - loc. Bonaia, Via Provinciale, 160, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta F.lli De Martini S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 30 maggio 2007, ad integrazione di quelle a suo tempo imposte con la deliberazione della Giunta regionale n° 1696/1999, di rinnovo dell'autorizzazione regionale e contestuale variante del programma di coltivazione, così come modificata con provvedimento n° 219 del 18 febbraio 2000:
 - a) gli interventi programmati dovranno essere condotti in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) l'attività di discarica e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla D.G.R. n° 1696/1999;
 - c) il piazzale di servizio risultante dalle operazioni di scavo per la realizzazione del secondo imbocco di sicurezza in loc. "Pastenelli", dovrà essere impermeabilizzato e la superficie dovrà presentare una pendenza verso monte per convogliare i deflussi nella cunetta da realizzarsi "in struttura", mediante mezzo arco tipo finsider o rivestimento in magrone di cls; a monte del fronte di scavo dovrà essere realizzato un canale di gronda da collegarsi alla cunetta della prevista pista di servizio di accesso al piazzale;
 - d) qualora il tracciato della pista di servizio a progetto dovesse interferire con alberature di alto fusto si dovrà procedere allo spostamento del percorso;
 - e) dovranno essere eseguite e messe in atto tutte le modalità e gli interventi relativi alla disciplina delle acque meteoriche ed in particolare quelle relative alla pista di servizio utilizzata per l'accesso alla cava, onde evitare fenomeni di erosione e di dissesto che potrebbero minacciare gli insediamenti sottostanti e la strada rotabile provinciale di Orero - S.P. 25;

- f) in prossimità dell'innesto della pista di servizio con la strada rotabile provinciale di Orero - S.P. 25, dovrà essere effettuata regolare manutenzione alla griglia trasversale di raccolta delle acque ed al fondo stradale nel primo tratto di accesso per almeno 50 mt., onde evitare scivolamento e/o trascinarsi di materiale da parte dei mezzi impiegati, sulla sede stradale provinciale;
- g) sulla pista di servizio a progetto, dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche che, prima di essere immesse nel più vicino impluvio naturale, dovranno essere convogliate in idonei pozzetti di decantazione; detto impianto dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti normative; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatori trasversali, pozzetti, ecc.);
- h) a monte dei nuovi imbocchi, dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza apposita recinzione munita di cartelli ammonitori atti a prevenire danni a persone, animali o cose;
- i) relativamente alla sistemazione del corpo di discarica in loc. "Foie", dovranno essere previsti dei sistemi di rallentamento e canalizzazione dei deflussi superficiali (es. ordini di palizzate disposte a lisca di pesce lungo il pendio), la stesura sul pendio di una geotessuta (es. di juta), atti a limitare l'erosione superficiale e procedere alla semina e messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, atte a raggiungere la ricomposizione ambientale; le acque superficiali di pertinenza della discarica dovranno essere convogliate presso il più vicino colatore, predisponendo eventuali sistemi di rallentamento/decantazione.
- 4) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., in considerazione del programma attualmente autorizzato, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
- 5) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
- 6) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 40.800,10.= (quarantamilaottocento/10), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato.
- 8) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 9) - Di avvisare che:
- a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
- b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**08.06.2007****N. 1547**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata "San Carlo" cantiere Nord Est in Comune di Cairo Montenotte (Savona), a favore della Ditta Cave Strade s.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata "SAN CARLO" cantiere NORD-EST in Comune di Cairo Montenotte (Savona), a favore della Ditta Cave Strade S.r.l. (Cod. Fisc. 04634001004), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cairo Montenotte (Savona) - loc. Camponuovo, 44/3, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta Cave Strade S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del programma di coltivazione e sistemazione, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 30 maggio 2007:
 - a) i lavori di sistemazione dovranno essere condotti in conformità agli elaborati progettuali allegati, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento n° 1607/1995;
 - b) si dovrà porre la massima cura agli interventi di consolidamento delle scarpate del fronte ed al rinverdimento dei gradoni secondo i criteri progettuali di recupero ambientale descritti negli allegati alla precitata deliberazione n° 1607/1995, utilizzando al riguardo anche tecniche di ingegneria naturalistica oltre che interventi di ripetizione di operazioni di inerbimento, ai fini di garantire nel tempo il ripristino morfologico e vegetazionale delle scarpate e delle pedate di ogni gradone e la definitiva stabilizzazione del versante;
 - c) ai fini della riqualificazione dei siti si dovranno utilizzare unicamente materiali consentiti dalla normativa vigente;
 - d) i lavori connessi all'attività di sistemazione ambientale dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
 - e) al margine della zona interessata dal complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza apposita recinzione atta a prevenire danni a persone, animali o cose;
 - f) su tutta l'area oggetto di sistemazione finale dovrà essere mantenuta la delimitazione con termini infissi nel terreno distanti fra loro non più di mt. 15,00, così come riportati nella planimetria in scala 1:500 a suo tempo eseguita;

- g) sulle piste di servizio per accedere al cantiere dovranno essere mantenute in efficienza le necessarie infrastrutture (cunette, deviatori trasversali, ecc.), atte a prevenire fenomeni di dissesto e di dilavamento ad opera delle acque meteoriche;
- h) nell'ambito del perimetro del complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche che, prima di essere immesse nel più vicino impluvio naturale, saranno convogliate negli idonei pozzetti di decantazione; detto impianto dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti normative; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);
- i) dovrà essere mantenuta in efficienza la canaletta di gronda preesistente;
- j) entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2007, la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato.
- 4) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979, e s.m., ha validità di anni 1 (uno), dalla data del presente provvedimento.
- 5) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 1 (uno), dalla data del presente provvedimento.
- 6) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940.
- 7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979, e s.m, stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato.
- 8) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 9) - Di avvisare che:
- a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
- b) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Cairo Montenotte, istituito presso la Comunità Montana Alta Val Bormida, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico
- c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE****08.06.2007****N. 1554**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - S. Benedetto al Porto.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che la comunità "A. Canepa", sede operativa dell'Associazione Comunità "San Benedetto al Porto" avente sede legale in Via San Benedetto 12 - Genova, risulta iscritta all'Albo Regionale citato nell'oggetto;

ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Salute Mentale e Dipendenze;

DATO ATTO altresì che, per mero errore materiale, negli atti attestanti l'iscrizione della sede operativa sopra menzionata all'Albo Regionale citato nell'oggetto, non è stato indicato il Comune di ubicazione;

DATO ATTO infine che il Comune di ubicazione della sede operativa sopra citata è Mignanego (GE);

RITENUTO opportuno modificare l'indirizzo della comunità "A. Canepa", sede operativa dell'Associazione Comunità "San Benedetto al Porto" avente sede legale in Via San Benedetto 12 - Genova, come segue:

Via N. Gallino 11 - Mignanego (GE);

DECRETA

di modificare l'indirizzo della comunità "A. Canepa", sede operativa dell'Associazione Comunità "San Benedetto al Porto" avente sede legale in Via San Benedetto 12 - Genova, come segue:

Via N. Gallino 11 - Mignanego (GE).

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE****08.06.2007****N. 1555**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - La Loppa.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che la sede operativa dell'Associazione "La Loppa" avente sede legale a Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo 26, sita ugualmente a Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo 26, risulta iscritta all'Albo Regionale citato nell'oggetto;

DATO ATTO altresì che è stato autorizzato l'apporto delle sede operativa sopra citata all'attività del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente a 24 posti residenziali, demandando formalmente la partecipazione delle strutture in questione nei limiti stabiliti;

ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Salute Mentale e Dipendenze;

VISTO il provvedimento n. 01/06 del 10/4/2006 rilasciato dal Comune di Cairo Montenotte (SV) – Area Ambiente-Comercio-Demografica – Sezione Ambiente-Igigene, ai sensi della L.R. n. 20/1999, con il quale si autorizza il funzionamento della sede operativa sopra citata per 17 posti e della struttura ubicata a Cairo Montenotte (SV) – Via Alfieri 46, per 4 posti;

DATO ATTO che i posti sopra indicati sono residenziali;

RITENUTO opportuno autorizzare l'apporto della sede operativa sita a Cairo Montenotte (SV) – Strada Camponuovo 26, limitatamente a 17 posti residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura nei limiti stabiliti;

RITENUTO opportuno iscrivere all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze la sede operativa dell'Associazione “La Loppa”, avente sede legale a Cairo Montenotte (SV) – Strada Camponuovo 26, sita a Cairo Montenotte (SV) - Via Alfieri 26;

RITENUTO altresì opportuno autorizzare l'apporto della sede operativa sita a Cairo Montenotte – Via Alfieri 26, limitatamente a posti 4 residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura nei limiti stabiliti;

DECRETA

- di autorizzare l'apporto della sede operativa sita a Cairo Montenotte (SV) – Strada Camponuovo 26, limitatamente a 17 posti residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura nei limiti stabiliti;
- di iscrivere all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze la sede operativa dell'Associazione “La Loppa”, avente sede legale a Cairo Montenotte (SV) – Strada Camponuovo 26, sita a Cairo Montenotte (SV) - Via Alfieri 26;
- di autorizzare l'apporto della sede operativa sita a Cairo Montenotte – Via Alfieri 26, limitatamente a posti 4 residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura nei limiti stabiliti.

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

08.06.2007

N. 1556

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - Istituto Suore Buon Pastore.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che il centro accoglienza “Istituto Buon Pastore” sito in Via S. Francesco 16 – Varazze

(SV), sede operativa del Centro Accoglienza "Istituto Suore Buon Pastore" avente sede legale in Via Carlo Urbino 23 - Crema (CR), risulta iscritta all'Albo regionale citato nell'oggetto;

DATO ATTO altresì che è stato autorizzato l'apporto della sede operativa sopra citata all'attività del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente a 20 posti residenziali, demandando formalmente la partecipazione della struttura in questione nei limiti stabiliti;

ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Salute Mentale e Dipendenze;

VISTO il provvedimento con prot. n. 0029354 del 12/8/2005 - autorizzazione n. 36 - rilasciato dal Comune di Varazze (SV) - I Settore, con il quale si autorizza l'attività della sede operativa sopra citata come "struttura di riabilitazione ed educativo-assistenziale per tossicodipendenti per un numero massimo di 24 posti letto per adulti";

RITENUTO opportuno autorizzare l'apporto della sede operativa sopra citata, limitatamente a 24 posti residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura in questione nei limiti stabiliti;

DECRETA

di autorizzare l'apporto della sede operativa sopra citata, limitatamente a 24 posti residenziali, demandando alla A.S.L. 2 Savonese il compito di concordare formalmente la partecipazione della struttura in questione nei limiti stabiliti.

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

08.06.2007

N. 1576

Procedura di verifica/screening ex lr 38/98. Variante al programma di coltivazione cava di ardesia Novelletta in Comune di Moconesi (GE). Proponente: Ditta VEPA Ardesie snc, Via Villa Cornia 110/1, Moconesi (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto presentato da parte della Ditta V.E.P.A. Ardesie S.n.c. per la variante al complesso estrattivo ardesiaco autorizzato denominato "Novelletta", non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere integrato il sistema di smaltimento delle acque superficiali facendo scaricare le canalette trasversali alla strada in appositi pozzetti di dissipazione, per impedire l'erosione del versante e per favorire il deposito di eventuale materiale fine;
 - b) le acque di infiltrazione all'interno delle gallerie dovranno essere pompate all'esterno solo previo abbattimento della torbidità;

- c) il ripristino dell'imbocco che sarà risistemato contestualmente alla coltivazione dovrà essere realizzato escludendo l'utilizzo di fanghi e materiale fine, come indicato nel programma dei lavori e privilegiando il posizionamento del materiale grossolano sul fondo come base drenante;
- d) il terreno da collocare sul rilevato dovrà presentare le caratteristiche indicate nella relazione agronomica e il rinverdimento di detto rilevato dovrà essere effettuato seguendo le fasi e i tempi indicati nella suddetta relazione, con particolare riferimento all'immediato inerbimento del rilevato per minimizzare gli effetti erosivi delle acque meteoriche;
- e) dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione del rilevato in progetto per garantire l'attecchimento delle specie vegetali messe a dimora, provvedendo a sostituire eventuali fallanze;
- f) dovrà essere presentato il piano di ripristino ambientale dell'intero complesso di cava, sia in fase di coltivazione (imbocchi dismessi) che finale (piste e piazzali), prevedendo in particolare la ricostituzione dei versanti e precisando la relativa regimazione idraulica.

2. che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) la documentazione di cui al precedente punto 1), lettere a), e) e f) dovrà essere inviata al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
- d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Paola Solari

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

12.06.2007

N. 1577

Decreto n. 1404 del 01.06.07. Parziale rettifica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. che la definizione "variante al complesso autorizzato denominato Campo" sia da intendersi rettificata in "riattivazione dell'attività di cava del complesso estrattivo denominato Campo", con particolare riferimento alla premessa e al punto 1 del decreto 1404/07. Tale rettifica è inoltre da applicarsi anche nel parere istruttorio, in particolare nella precisazione dell'oggetto dell'istrutto-

ria e nella voce "paesaggio e ripristino ambientale".

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Paola Solari

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VETERINARIA

12.06.2007

N. 1578

Revoca riconoscimenti di idoneità CE n. 07/054 e n. 07/051 ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004 e aggiornamento elenco regionale di cui al D.D. 2982/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il D.P.R. 54/97 "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2/REG del 14/01/2003 recante: "Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 10 del D.P.R. 54/1997";

PRESO ATTO dell'entrata in vigore dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti a decorrere dal 1.1.2006;

VISTI i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004, relativi ai controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi;

VISTA la D.G.R. n. 386 del 20.04.2006 "Recepim. Accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute, Regioni e Prov. Autonome di Trento e Bolzano, rep. 2470, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e rep. 2477, in materia di igiene dei prodotti di origine animale";

VISTA la D.G.R. n: 1465 del 15.12.2006 "Integrazione Deliberazione G.R. . 386 del 20.04.2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento";

PRESO ATTO di quanto esplicitato nella circolare prot.n. 175364/77 del 27.12.2006 del Dipartimento regionale Salute e Servizi Sociali, in merito all'unicità della procedura di rilascio del riconoscimento comunitario per tutti gli stabilimenti obbligati, con conseguente disapplicazione della procedura di cui al Regolamento Regionale n. 2/REG del 14.01.2003;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 2982 del 20.12.2000 è stata disposta l'istituzione di apposito elenco regionale per l'inserimento degli stabilimenti e dei centri riconosciuti per la raccolta o la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 54/97;

TENUTO CONTO che con il summenzionato Decreto è stato altresì disposto di procedere all'aggiornamento del suddetto elenco per ogni successivo inserimento;

TENUTO CONTO, altresì, che l'ultimo aggiornamento dell'elenco regionale è avvenuto in data 4/5/2007 con D.D. n. 1069;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27.06.2006 "Modifiche al prospetto allegato d.g.r. 1349 del 11.11.05 (Aggiornamento della d.g.r. 917 del 9.4.1998 di Individuazione - ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e successive modificazioni - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta Regionale");

CONSIDERATO che:

- il Responsabile della struttura complessa Igiene Alimenti di Origine Animale dell'A.S.L. 1 "Imperiese" - Dott. Sandro Palmero - ha trasmesso con la nota prot.n. 12778/668 del 22.3.2007 - che si allega quale parte integrante e necessaria del presente atto (All. 1) - la richiesta di revoca del riconoscimento e del relativo numero di attribuzione 07/054 attribuito allo stabilimento sito in Sanremo (IM), via San Francesco, 71, in capo alla Ditta Centro Latte Faraldi, per l'attività di frazionamento e confezionamento di panna già pastorizzata, a seguito dell'avvenuta cessazione dell'attività;
- il Direttore dell'Unità Operativa Igiene Alimenti di Origine Animale - Dott. Valter Dini - per delega del Direttore Generale dell'A.S.L. 2 "Savonese" ha trasmesso con nota prot.n. 45861/1147 del 23.4.2007 - che si allega quale parte integrante e necessaria del presente atto (All. 2) - il nulla osta alla revoca del riconoscimento e del relativo numero di attribuzione 07/051 attribuito allo stabilimento sito in Albenga (SV), via Pisa, 14-16, in capo alla Ditta A.R.B. di Achilli Giuseppino e Revetria Nicola S.n.c, per l'attività di produzione di gelati, a seguito dell'avvenuta cessazione dell'attività;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca dei suddetti riconoscimenti nonché all'aggiornamento prescritto dell'Elenco regionale di cui al Decreto Dirigenziale 2982 del 20/12/2000;

PER TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

Di revocare definitivamente:

- il riconoscimento di idoneità e il relativo numero 07/054 allo stabilimento sito in Sanremo (IM), via San Francesco, 71, in capo alla Ditta Centro Latte Faraldi;
- il riconoscimento di idoneità e il relativo numero 07/051 allo stabilimento sito in Albenga (SV), via Pisa, 14-16, in capo alla Ditta A.R.B. di Achilli Giuseppino e Revetria Nicola S.n.c.

Di aggiornare l'Elenco regionale, che si allega quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento (All. 3), tenendo conto di quanto indicato dal Ministero della Salute per l'inserimento degli Stabilimenti e dei Centri riconosciuti per la raccolta e la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 54/97, nell'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti, con la cancellazione dello stabilimento di cui sopra.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Centro Latte Faraldi, al Legale Rappresentante della Ditta A.R.B. di Achilli Giuseppino e Revetria Nicola S.n.c., al Sindaco del Comune di Sanremo (IM), al Sindaco del Comune di Albenga (SV), al Direttore Generale dell'A.S.L. 1 "Imperiese", al Direttore Generale dell'A.S.L. 2 "Savonese", al Ministero della Salute e al Comando Carabinieri per la Sanità di Genova.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.

Di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. vale quale comunicazione ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE
Paola Oreste

(allegato omissis, consultabile presso
il Settore Veterinaria)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO**18.06.2007****N. 1607**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione alla Società Marina Fiera di Genova all'immersione in mare di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al fine di utilizzo.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Marina Fiera di Genova, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in P.le J.K.Kennedy, 1 a Genova, all'immersione di materiali in mare connesse con le seguenti attività:

- riutilizzo dei massi salpati dall'attuale scogliera esistente sul vertice nord/est del Piazzale Riparazioni Navali, ai fini del potenziamento della testata del muro paraonde della Nuova Darsena Tecnica;
- Immersione di circa 1.070 tonnellate di pietrame di cava per l'imbasamento di un nuovo tratto di banchina, lungo circa 50 metri, sul lato nord/est del Piazzale Riparazioni Navali;
- Immersione di circa 420 metri cubi di massi artificiali in calcestruzzo per la realizzazione della nuova banchina di cui sopra;
- Immersione di inerti per il riempimento della banchina a tergo dei massi artificiali in calcestruzzo;
- Immersione di 12 corpi morti e 75 metri di catenarie sui fondali prospicienti la nuova banchina per la razionalizzazione degli ormeggi;

così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Genova e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
- B. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Genova;

- 2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
- 4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO**18.06.2007****N. 1608**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Recco per l'immersione in mare di materiali geologici e manufatti ai fini del ripristino e consolidamento dell'argine destro e della platea in calcestruzzo alla foce del Torrente Recco.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Recco, in persona del legale rappresentante p.t., all'immersione presso la foce del torrente Recco dei seguenti materiali:
 - 2.000 tonnellate di materiale di sovralluvionamento proveniente dall'alveo del Torrente Recco, ai fini della formazione di una pista di cantiere provvisoria nel tratto di foce antistante l'argine in oggetto;
 - 1.000 tonnellate di massi di terza e quarta categoria ai fini del confinamento del materiale di cui sopra; dopo la rimozione della pista di cantiere i massi saranno sistemati al piede della platea di cemento presente immediatamente a monte dell'argine, al fine del suo consolidamento;
 - 650 tonnellate di colonne di jet grouting al fine del ripristino e consolidamento di un tratto di circa 50 metri dell'argine in sponda destra della foce del Torrente Recco,

così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Genova e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
 - B. a fine lavori sia rimosso il materiale utilizzato per la formazione della pista di cantiere; il materiale che risulti eventualmente miscelato ai residui di cemento delle lavorazioni dovrà essere adeguatamente smaltito;
 - C. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
 4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE****15.06.2007****N. 1614**

Procedura di verifica/screening ex l.r. 38/98. Progetto preliminare di interventi di riqualificazione e difesa del litorale nel tratto compreso tra Punta delle Grazie e il porto turistico. Proponente: Comune di Chiavari. No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto preliminare presentato dal Comune di Chiavari, per interventi di riqualificazione e difesa del litorale nel tratto compreso tra Punta delle Grazie e il porto turistico, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere stralciato dal presente progetto il pennello P10, in quanto non inerente al ripascimento proposto;
 - b) dovrà essere studiata più approfonditamente, in sede di progettazione definitiva, la disposizione e la dimensione del pennello P9;
 - c) nell'eventualità che la progettazione definitiva sia effettuata per lotti, ciascuno di essi dovrà comprendere almeno due celle;
 - d) dovrà essere analizzata, in sede di progettazione definitiva, una configurazione che permetta la movimentazione dei sedimenti tra celle contigue, per esempio prevedendo di non radicare i pennelli a terra (eccetto il pennello di chiusura P9 o, nel caso di realizzazione per lotti, il pennello di chiusura del lotto in esame, che dovrà comunque essere riconfigurato al momento dell'esecuzione del lotto successivo) o riducendone la quota procedendo dalla testata verso riva;
 - e) dovrà essere fornita la caratterizzazione dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento, conformemente ai protocollo Arpal e, sulla base di essa, dovrà essere acquisito il parere di Arpal, da considerarsi vincolante per l'esecuzione delle opere di ripascimento (per gli standard relativi alla granulometria si pone il limite del 5% di pelite);
 - f) i sedimenti di origine fluviale dovranno essere prelevati nell'ambito dell'unità fisiografica di appartenenza dell'area interessata dal progetto;
 - g) dovrà essere predisposto, in sede di progetto definitivo, un piano di monitoraggio dell'opera, conformemente alle linee guida previste dalla D.G.R. 1793 del 30.12.2005, estendendola allo sbocco a mare del Rupinaro e ai fondali in corrispondenza dello specchio acqueo limitrofo al porto turistico;
 - h) a seguito degli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente e in occasione di eventi idrologici significativi si dovrà provvedere alla rimozione del materiale solido eventualmente depositato in alveo e sui fondali adiacenti la foce del torrente Rupinaro e al porto, con successiva messa in posa lungo le spiagge, previa verifica di idoneità del materiale;
 - i) dovrà essere privilegiata, per l'approvvigionamento dei materiali, la viabilità che si sviluppa dal casello di Chiavari verso il Lungomare;
 - j) in sede di progettazione definitiva dovrà essere dettagliata la cantierizzazione delle opere, illustrando l'organizzazione di ogni area di cantiere e i relativi impatti;
 - k) nel progetto definitivo dovrà essere fornita una relazione geologica e sedimentologica a firma di tecnico abilitato;
 - l) dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei litotipi da utilizzarsi per il prolungamento dei "pennelli" e per la berma sommersa, litotipi che dovranno avere caratteristiche idonee, quali i cal-

cari, le arenarie e le marne calcaree, evitando nel modo più assoluto l'utilizzo di tipi litologici che si differenziano per colorazione e struttura quali, per esempio, il marmo bianco di Carrara;

m) dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei materiali da utilizzare per il ripascimento a livello di scelta cromatica per mantenere la continuità con le spiagge esistenti.

2. che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) la documentazione di cui al precedente punto 1, lettera a) dovrà essere inviata al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
- d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Paola Solari

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

14.06.2007

N. 1625

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava denominata "Camporosso" nei Comuni di Balestrino e Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), con contestuale nulla-osta trasferimento dalla COMITO S.r.l. a favore della SAMOTER S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di concedere, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n° 12/1979 e s.m., il nulla-osta al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di quarzite denominata "CAMPOROSSO" nei Comuni di Balestrino e Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), dalla Ditta COMITO S.r.l. a favore della Ditta SAMOTER S.r.l. (Cod. Fisc. 05872940019), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Borghetto S. Spirito (Savona), Via Michelangelo, 5, fatti salvi i diritti dei terzi.

- 2) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n° 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di quarzite denominata "CAMPOROSSO" nei Comuni di Balestrino e Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), a favore della Ditta SAMOTER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 3) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta SAMOTER S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 16 maggio 2007, ad integrazione di quelle a suo tempo imposte con la deliberazione della Giunta regionale n° 244/2001, di rinnovo dell'autorizzazione regionale e contestuale variante del programma di coltivazione, laddove non in contrasto con il progetto che si approva:
 - a) gli interventi programmati dovranno essere condotti in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di stabilità del rilevato, il piazzale posto a quota m. 475, che corrisponde al piano di imposta del sopraddetto rilevato, dovrà essere realizzato con inclinazione pari al 2% verso monte;
 - c) la compattazione degli strati di materiale di riporto dovrà essere pari a un metro;
 - d) nell'ambito del perimetro del complesso estrattivo dovrà essere mantenuta costantemente in efficienza l'apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche che, prima di essere immesse nel più vicino impluvio naturale, saranno convogliate in idonei pozzetti di decantazione; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);
 - e) le progettate interruzioni delle pendenze del rilevato ogni 3-5 m., dovranno lasciare un passaggio di almeno 1,5 m. per i mezzi d'opera ai fini dell'ordinaria manutenzione;
 - f) il riporto di materiale di provenienza esterna al ciclo produttivo è consentito purchè l'apporto nella cava sia già previsto ed autorizzato nel progetto che prevede l'allontanamento di detto materiale dal sito originario e lo stesso non sia classificabile come rifiuto, ai sensi della normativa vigente (art. 186 del D.Leg.vo n. 152/2006 e s.m. e linee guida di cui alla D.G.R. n. 878 del 4 agosto 2006);
 - g) la riqualificazione ambientale dovrà essere realizzata in conformità alle indicazioni contenute nel "Piano di Riqualificazione Ambientale", a firma del Dott. For. Roberto Sobrero;
 - h) alla fine dei lavori, nell'ambito delle operazioni da svolgersi al termine della coltivazione, connesse alla sistemazione del suolo e della tutela ambientale, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e per quanto previsto dalla l.r. n° 4/1999, dovrà essere presentata apposita Relazione di Fine Lavori, sottoscritta da professionista abilitato, che certifichi la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e ne verifichi la stabilità dello stesso; la caratterizzazione geotecnica dovrà derivare da almeno tre prove geotecniche dirette in situ, adeguatamente posizionate sul rilevato, nel rispetto delle International Standard Procedures del tipo prove penetrometriche dinamiche DPSH.

- 5) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento.
- 6) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento.
- 7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940.
- 8) - Di stabilire che la consegna del presente provvedimento alla Ditta SAMOTER S.r.l. è subordinata alla prestazione alla Regione, da parte della Ditta stessa, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n° 12/1979, così come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera c), della l.r. n° 63/1993, di un deposito cauzionale a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava, pari a euro 151.115,00.= (centocinquantunmilacentoquindici/00), calcolato sulla base del progetto che si approva, la cui restituzione avrà luogo al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti;
- 9) - Di procedere allo svincolo, previo l'adempimento di cui al precedente punto 8), del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n° 12462/2002 della SO.FI.SO - Società di Finanziamento e Sostegno S.p.A., per un valore di euro 178.694,09.= (centosettantottomilaseicentonovantaquattro/09), già prestato dalla Ditta COMITO S.r.l., in data 6 novembre 2002.
- 10) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 11) - Di avvisare che:
 - a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, e s.m., ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
 - b) la Ditta esercente ha l'obbligo di stipulare l'apposita convenzione di cui all'art. 6 bis, comma 4, della l.r. n° 12/1979 e s.m., con il Comune interessato per territorio;
 - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

14.06.2007

N. 1626

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Gneo" in Comune di Genova (Genova), a favore della Ditta Cave Ghigliazza S.r.l., con sede in Brescia (Brescia), Via Cefalonia, 70.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n° 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione, all'interno del complesso estrattivo autorizzato, della cava di calcare denominata "GNEO" in Comune di Genova (Genova), a favore della Ditta Cave Ghigliazza S.r.l. (Cod. Fisc. 02746830989), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia (Brescia), Via Cefalonia, 70, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta Cave Ghigliazza S.r.l., l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 13 giugno 2007, ad integrazione di quelle a suo tempo imposte con la deliberazione della Giunta regionale n° 667/2004, di rinnovo dell'autorizzazione regionale e contestuale variante del programma di coltivazione:
 - a) gli interventi relativi alla variante in argomento dovranno essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) relativamente alle opere incidenti sul Torrente Bianchetta, ai sensi della normativa vigente, nonché per le competenze previste dalla Pianificazione di Bacino, dovrà essere interessata la Provincia territorialmente competente per il rilascio della necessaria autorizzazione sotto il profilo idraulico e di coerenza delle opere con la Programmazione di Bacino;
 - c) gli interventi sul Rio Bianchetta dovranno interessare esclusivamente il tratto ora tombinato;
 - d) durante le fasi di cantiere il torrente dovrà essere incanalato attraverso una tubazione provvisoria di adeguata sezione, anche in considerazione dell'attività biotica del corso d'acqua, immediatamente da monte della nuova briglia e sino a immediatamente a valle della vecchia, onde operare in alveo senza interferire con la qualità delle acque; tale incanalamento dovrà limitarsi esclusivamente al tempo necessario per l'esecuzione delle opere che comportano il ripristino del corso libero del Torrente Bianchetta;
 - e) nessuna operazione dovrà comportare un peggioramento della qualità delle acque del Rio o un interessamento di habitat presenti lungo il Rio stesso.
- 4) - Di confermare la durata dell'autorizzazione regionale, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., al 25 giugno 2014, in coincidenza con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 667/2004.
- 5) - Di confermare la durata dell'autorizzazione già rilasciata, relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, al 25 giugno 2014, in coincidenza con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 667/2004.
- 6) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica - relativamente all'intervento in argomento - ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940, mentre quella rilasciata con il suindicato provvedimento n° 667/2004, ha efficacia fino al 25 giugno 2009; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della sca-

denza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

- 7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato.
- 8) - Di trasmettere il presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, allo Sportello Unico del Comune di Genova per gli ulteriori adempimenti relativi al procedimento unico.
- 9) - Di dare atto che lo Sportello Unico del Comune di Genova è tenuto a trasmettere prontamente alla Regione il provvedimento conclusivo affinché questa possa dar corso agli ulteriori adempimenti - fra cui la pubblicazione per estratto del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - e svolgere le funzioni di propria competenza.
- 10) - Di avvisare che:
 - a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
 - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
22.06.2007 **N. 1686**

Albo Regionale degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti - Centro Sociale.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che la Comunità Terapeutica "Eligia" sita a Sanremo (IM) - Località Baiardo, sede operativa del "Centro Sociale" avente sede legale in Via Privata Parodi 16 - Sanremo (IM), risulta iscritta all'Albo Regionale citato nell'oggetto;

ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Salute Mentale e Dipendenze;

DATO ATTO che con nota prot. n. 750 del 13.4.06 e n. 17001 del 14.4.06 la A.S.L. 1 Imperiese comunica che la Comunità Terapeutica "Eligia" non risulta più funzionante da diverso tempo;

RITENUTO opportuno provvedere alla cancellazione della sede operativa sopra menzionata dall'Albo Regionale citato nell'oggetto;

DECRETA

di cancellare la Comunità Terapeutica "Eligia" sita a Sanremo (IM) - Località Baiardo, sede operativa del "Centro Sociale" avente sede legale in Via Privata Parodi 16 - Sanremo (IM), dall'Albo Regionale citato nell'oggetto.

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI
19.06.2007 **N. 1712**

Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione vigneti (DGR n. 86/2001 e successive modificazioni.) Campagna 2006/2007. Approvazione dell'elenco delle domande finanziabili e calcolo del relativo contributo.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n.86 del 30.01.2001, così come modificata dalle DGR n.352 del 23.03.2001, DGR n.564 del 18.05.2001, DGR n.354 del 12.02.2005 e DGR n.792 del 15/07/05, relativa al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO in particolare il paragrafo 2 del punto 4.1. "Interventi ammessi al regime di sostegno - misure." che prevede l'attuazione del Piano regionale di ristrutturazione per stralci annuali sulla base di dotazioni finanziarie assegnate dalla Unione Europea agli Stati membri e da questi alle Regioni;

TENUTO CONTO della Decisione C(2006) 4884 def. del 19 ottobre 2006 che fissa una ripartizione finanziaria tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n.1493/99 del Consiglio per la campagna 2006/2007, dalla quale si desume che l'importo massimo applicabile è di 7.645,94 euro/ha;

VISTO il D.M. del 29/03/07 che fissa una ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2006/2007, indicando per la Regione Liguria i seguenti parametri: un importo di 699.498,00 euro e una superficie di 91 ha;

CONSIDERATO che il citato D.M. del 29/03/07 consente alle regioni di differenziare gli importi all'interno del proprio territorio di competenza, anche tenendo conto dei parametri fissati nello stesso D.M. per l'attuazione delle misure del Piano regionale di ristrutturazione;

VISTA la tabella relativa alla spesa ammessa per le diverse misure e tipologie di vino presente al punto 4.2 "Concessione dei contributi" del Piano regionale di ristrutturazione di cui alla DGR n.86/01 e successivi aggiornamenti, calcolata sulla base dei costi effettivi delle aree vitivinicole regionali nel rispetto dell'importo massimo applicabile per la campagna 2000/2001 di 7.378,04 euro/ha;

CONSIDERATO pertanto necessario calcolare la spesa ammessa per ettaro per le diverse misure e tipologie di vino rispettando le proporzioni fra gli importi indicati nella tabella di cui al punto 4.2 "Concessione dei contributi" del Piano regionale di ristrutturazione della DGR n.86/01 e successivi aggiornamenti, tenendo conto dei parametri fissati per la campagna 2006/2007 dai provvedimenti sopracitati;

VISTO il Decreto del Dirigente n.183 del 5/02/07: "Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, ai sensi della DGR. N.86/2001, relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2006/2007";

TENUTO CONTO inoltre che in relazione al beneficiario Cucco Tiziana presente nella graduatoria del punto 1 del dispositivo del Decreto del Dirigente n.183/06 sopracitato è stata erroneamente indicata la denominazione della zona viticola DOC Riviera Ligure di Ponente anziché IGT Colline Savonesi, per cui occorre procedere alla relativa rettifica;

VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del citato Decreto del Dirigente n.2518/05 dove si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili a seguito dell'approvazione del Decreto di riparto delle risorse del 29/03/07 sopracitato;

TENUTO CONTO delle note prot. 6533 del 30/04/07, prot. 7174 del 10/05/06, prot.n.7746 del 24/05/07 delle rispettive sedi del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura di Savona, La Spezia e Imperia di trasmissione dell'elenco delle domande collaudate dalle quali risulta un totale di 15 domande con esito positivo e con superficie finanziabile complessiva di 6,35.42 ettari, un totale di 3 domande con esito negativo ed 1 domanda il cui beneficiario ha rinunciato;

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. aggiornare le spese ammesse a ettaro in modo di rispettare i parametri fissati per la campagna 2006/2007 dai provvedimenti sopracitati;
2. rettificare il decreto n. 183/06, relativamente al beneficiario Cucco Tiziana come sopra precisato;
3. di approvare l'elenco delle domande finanziabili;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di aggiornare la spesa ammessa per le diverse misure e tipologie di vino, come indicato all'allegato 1 del presente atto che forma parte integrante e necessaria dello stesso, rispettando le proporzioni fra gli importi indicati nella tabella di cui al punto 4.2 della DGR n. 86/01 e successivi aggiornamenti, tenendo conto dei parametri fissati per la campagna 2006/2007 relativi al numero di ettari e risorse finanziarie attribuite alla Regione Liguria;
2. di rettificare l'elenco delle domande ammesse di cui al decreto n. 183/06 indicando al beneficiario Cucco Tiziana la denominazione zona viticola IGT Golfo dei Poeti anziché DOC Riviera Ligure di Ponente;
3. di approvare l'elenco delle domande finanziabili di cui all'Allegato 2 del presente atto che forma parte integrante e necessaria dello stesso.
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ad eccezione dell'allegato 2.
5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE
Roberto Barichello

(segue allegato)

**ALLEGATO 1: RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI.
CAMPAGNA 2006/2007.**

TIPOLOGIE	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misure a) e b)	Spesa ammessa €/ha; misure a) e b)	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misura c)	Spesa ammessa €/ha; misura c)	Superficie da sottoporre a intervento (ha); misura d)	Spesa ammessa €/ha; misura d)
Cinqueterre	-	30.063,60	-	8.857,00	-	14.754,10
Rossese di Dolceacqua	0,1200	22.393,60	-	5.897,10	-	11.805,60
Ormeasco di Pornassio	0,6310	22.393,60	-	5.897,10	-	11.805,60
Riviera Ligure di Ponente	1,0522	18.866,80	-	4.125,70	-	8.857,00
Val Polcevera	-	18.866,80	-	4.125,70	-	8.857,00
Golfo del Tigullio	-	18.866,80	-	4.125,70	-	8.857,00
Colline di Levante	-	18.866,80	-	4.125,70	-	8.857,00
Colli di Luni	3,5250	14.735,10	-	4.125,70	-	8.857,00
Colline savonesi	0,1260	8.845,60	-	2.948,50	-	5.897,10
Colline del genovesato	-	8.845,60	-	2.948,50	-	5.897,10
Golfo dei Poeti	0,9000	8.845,60	-	2.948,50	-	5.897,10
TOTALI	6,3542		-		-	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**06.07.2007****N. 83098****Nomina del Dott. Arch. Andrea Pasetti in qualità di Vice Presidente del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale.**

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4.9.1997 n. 36 che all'art. 63 disciplina i Comitati tecnici urbanistici provinciali e che ha sostituito l'art. 10 della L.R. 7/1987 istitutivo del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale;

Richiamato il precedente Decreto Presidenziale prot. n. 94107 del 30.08.2006 con cui è stato ricostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, della L.R. 36/1997, il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, quale organo consultivo della Provincia per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate in materia urbanistica, edilizia e di pianificazione territoriale, per il quadriennio 2006-2010;

Preso atto che:

- il comma 4 dell'art. 63 della L.R. 36/1997 attribuisce al Presidente della Provincia la nomina del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale;
- il comma 5 dell'art. 63 della L.R. n. 36/1997 che prevede altresì la nomina di un Vice Presidente da scegliersi tra i componenti del collegio;

- omissis -

Ritenuto quindi di individuare il Dott. Arch. Andrea Pasetti, Dirigente del Servizio Pianificazione Generale e di Settore dell'Area 05 di questa Provincia, quale Vice Presidente del Comitato Tecnico Urbanistico ai sensi del comma 5, dell'art. 63 sopra citato;

DECRETA

di nominare l'Arch. Andrea Pasetti Vice Presidente del Comitato Tecnico Urbanistico.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
Alessandro Repetto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**06.07.2007****N. 83099****Nomina della Dott.ssa Arch. Elisabetta Bosio a Membro del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale.**

IL PRESIDENTE

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4.9.1997 n. 36 che all'art. 63 disciplina i Comitati tecnici urbanistici provinciali e che ha sostituito l'art. 10 della L.R. 7/1987 istitutivo del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale;

Richiamato il precedente Decreto Presidenziale prot. n. 94107 del 30.08.2006 con cui è stato ricostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, della L.R. 36/1997, il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, quale organo consultivo della Provincia per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate in materia urbanistica, edilizia e di pianificazione territoriale, per il quadriennio 2006-2010;

Preso atto che:

- il comma 4 dell'art. 63 della L.R. 36/1997 attribuisce al Presidente della Provincia la nomina del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale;
- il comma 2, lett. c), dell'art. 63 della L.R. n. 36/1997 stabilisce che detto Comitato è composto da tre dipendenti della Provincia di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, appartenenti alle strutture competenti in materia;

- omissis -

Ritenuto quindi di individuare la Dott.ssa Arch. Elisabetta Bosio, Responsabile dell'Ufficio Strumenti Urbanistici nonché Posizione Organizzativa Procedimenti Concertativi dell'Urbanistica dell'Area 05 di questa Provincia, quale Membro del Comitato, ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 63 citato;

DECRETA

di nominare la Dott.ssa Arch. Elisabetta Bosio Membro del Comitato Tecnico Urbanistico.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
Alessandro Repetto

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

29.05.2007

N. 3223

Pratica D/6232 - Derivazione: T. Gorsexio (Bac. T. Leiro) - Richiedente: Edi Green Power s.r.l. - Domanda di autorizzazione provvisoria inizio lavori pervenuta in data: 31.05.2006. Uso Idroelettrico. Comune di: Mele

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART.1) Salvi i diritti dei terzi la Edi Green Power S.r.l. (C.F. 03029580044) è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1775/1933, ad iniziare i lavori inerenti la concessione di derivazione acqua per uso produzione di forza motrice dal Torrente Gorsexio (bacino del Torrente Leiro), in località Fondocrosa del comune di Mele, con le modalità ed alle condizioni sottoscritte in data 25.08.2006, nel Disciplinare n. 11 di repertorio.

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
27.06.2007 N. 3766/79033**

Comune di Campomorone – Variante al Piano Regolatore Generale per l'introduzione della disciplina del colore – “Progetto Colore” – Legge 17.8.1942 n. 1150 - quale parte integrante della Disciplina Paesistica di Livello puntuale di cui all'art. 15 delle N.T.A., relativamente agli edifici attestati su Via Martiri della Libertà del centro Capoluogo.

IL DIRETTORE

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997, della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campomorone, adottata con la D.C.C n. 28 del 13.07.2006 ed inerente l'introduzione della disciplina del colore nelle relative N.T.A., in particolare della Disciplina paesistica puntuale di cui all'art. 15 relativamente alle zone A – B1 – B2 – I – SC, lungo Via Martiri della Libertà, con le prescrizioni dianzi indicate;
2. che gli elaborati della Variante come sopra approvata, debitamente visti e depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia, allegati al presente Provvedimento quali parte integrante e sostanziale, integrati modificati a seguito delle prescrizioni dianzi indicate, sono costituiti da:
Nuovo comma integrativo delle N.T.A. del P.R.G

15.1.bis – interventi di valorizzazione e riqualificazione dei prospetti degli edifici ed altri manufatti edilizi di via Martiri della Libertà

Elaborati del Progetto Colore

Relazione metodologica

Norme di Attuazione

Manuale tecnico descrittivo

Abaco

Rilievo architettonico – planimetrie, palazzate, singoli edifici

Rilievo tecnologico – per singoli edifici

Schede di sintesi – per singoli edifici

Rilievo cromatico – per singoli edifici, tavolozza dei colori

Analisi degrado / interventi – per singoli edifici

Manufatti – rilievo / progetto

Progetto Colore – Tavolozza, palazzate, singoli edifici

Il presente Provvedimento, condizionato all'osservanza della prescrizioni ivi indicate a norma dell'art. 5, della Legge Regionale 17.1.1980 n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale delle prescrizioni stesse da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
06.07.2007 N. 3904/82899**

Comune di Bogliasco - Approvazione del progetto definitivo - 1° lotto - della strada di collegamento tra la frazione Poggio e la località Iso e della sottesa variante al Piano Regolatore Generale. Zona soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i..

IL DIRETTORE

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1 della L.R. 36/1997 e s.m., della Variante alla zonizzazione del Piano Regolatore Generale, relativa al nuovo tracciato della strada di raccordo tra le località Poggio Favaro e Iso - 1° lotto, per le ragioni più sopra esposte;
2. il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 159 del D. Lvo 42/2004 per l'esecuzione delle relative opere, con la raccomandazione dianzi indicata;
3. che gli elaborati della Variante come sopra approvata, debitamente vistati, siano depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia, in allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e costituiti da:
 - Relazione descrittiva del progetto e della variante urbanistica sottesa con
 - stralci del P.R.G.
 - stralci P.T.C.P.
 - Tav. 011 - tavola di variante al piano regolatore generale - disciplina del territorio
 - stralcio P.R.G. attuale
 - stralcio variante al P.R.G.
 - confronto tra P.R.G. attuale e variante
 - Relazione paesaggistica
 - Tav. 000 - planimetria generale con indicazione del tracciato
 - Tav. 001 - planimetria particolare stato attuale
 - Tav. 002 - sezioni generali stato attuale
 - Tav. 003 - planimetria particolare stato di progetto
 - Tav. 004 - sezioni generali sovrapposizione stato attuale e di progetto
 - Tav. 005 - profilo longitudinale sovrapposizione stato attuale e di progetto
 - Tav. 006 - sezioni stradali sovrapposizione stato attuale e di progetto
 - Tav. 007 - sezioni tipo della strada a progetto
 - Tav. 008 - rampa principale - opere di valle prospetto e sezioni tipo
 - Tav. 009 - muro di sostegno piazzale di manovra prospetto e sezione tipo
 - Tav. 010 - rampa principale - opere di monte prospetto e sezioni tipo
 - Relazione di calcolo geotecnico e strutturale
 - Elenco dei prezzi unitari
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico
 - Piano Particellare
4. che l'autorizzazione paesaggistica come sopra rilasciata, unitamente ai relativi elaborati tecnici e grafici ed alla documentazione fotografica, sia trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, affinché la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, possa eventualmente esercitare il potere di annullamento della presente autorizzazione, entro il perentorio termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione degli atti.

5. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
6. che il Comune di Bogliasco provveda, quindi, ad esperire la procedura di pubblicità del presente Provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1987.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

04.07.2007

N. 741

Comune di San Biagio della Cima - Variante al Piano Regolatore Generale. Legge Regionale n. 26/2003 "Città a colori".

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di San Biagio della Cima, relativa al progetto "Città a colori" di cui alla Legge Regionale n. 26/2003, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/09/2006;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di San Biagio della Cima, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
3. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

04.07.2007**N. 743**

Comune di Pigna - Variante al Piano Regolatore Generale. Legge Regionale n. 26/2003 "Città a colori".

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pigna, relativa al progetto "Città a colori" di cui alla Legge Regionale n. 26/2003, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/07/2006;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Pigna, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
3. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Marcello Moraldo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

04.07.2007**N. 744**

Comune di Soldano. - Variante al Piano Regolatore Generale. Legge Regionale n. 26/2003 "Città a colori".

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Soldano, relativa al progetto "Città a colori" di cui alla Legge Regionale n. 26/2003, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/09/2006;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Soldano, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
3. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

PROVINCIA DI IMPERIA

**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Venturino Valter ed altri in data 29.05.2007 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.006 di acqua dal bacino del torrente Evigno in Comune di Diano San Pietro per uso irriguo - Pratica n. 109

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA

**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Colabeton S.p.A. in data 17.08.2005 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00138 di acqua dal bacino del torrente Armea in Comune di Sanremo per uso industriale - Pratica n. 253

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA

**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Cattaneo Boris Francesco in data 02.04.2007 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.003 (d'ufficio) di acqua dal bacino del torrente Nervia (rio del Piano) in Comune di Castelvittorio per uso irriguo - Pratica n. 613

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

26.06.2007**N. 4918**

Corso d'acqua: Torrente Montegrosso - Frazione Ellera Comune di Albisola Superiore. Domanda intesa ad ottenere il rinnovo della licenza annuale di attingimento d'acqua per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec. 1,10) per 29 minuti al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 7,29) ad uso irriguo - identificativo: I0520001 Richiedente: sig. ra Martini Silvia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Omissis -

DECRETA

1. Di concedere alla Sig.ra Martini Silvia, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale d'Attingimento per derivare dal Torrente Montegrosso - Frazione Ellera in Comune di Albisola Superiore, una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec 1,10) per 29 minuti giornalieri (dalle ore 7,00 alle ore 7,29) al fine di irrigare circa mq. 450 di terreno contraddistinto al N.C.T. Fg. 13 - Mappale 147 per il periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2007 al 31/03/2008 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 909 del 13/02/2006.

- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Geol. Gianpiero Alberelli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.07.2007**N. 5135**

Lavori di eliminazione strettoia nell'abitato di Magliolo e ripristino pavimentazione in Comune di Pietra L. S.P. 4 "Pietra L.- Magliolo". Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

DECRETA

di determinare le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili in parola

...omissis...

COMUNE DI Magliolo				
Ditta	Foglio	Mappale	Mq	Indennità euro
Aicardi Vittoria	22	873	6	204,00
Betti Renzo	22	137	255	45.000,00
Betti Renzo	22	576	105	3.570,00

...omissis...

DÀ ATTO

- che il presente atto, contenente altresì l'ordine di pagamento/deposito dell'indennità, diventa esecutivo con il decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità;
- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;

ORDINA

- il pagamento delle indennità accettate ovvero il deposito delle altre indennità decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle formalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001;
- di dare immediata notizia del presente provvedimento al terzo che eventualmente risulti titolare di un diritto reale sul bene;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.07.2007

N. 5156

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - Procedura espropriativa relativa ai lavori di consolidamento corpo stradale in frana dal km. 22+110 al km. 22+200 e integrazione somma urgenza cons. tratto pericoloso al km. 25+330 della S.P. 6 "Albenga-Casanova L.-P.sso del Cesio".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

DECRETA

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili in parola sono determinate in conformità dell'unito prospetto

...omissis...

DISPONE

...omissis...

di notificare il presente atto alle ditte interessate dalla procedura espropriativa;

di pubblicare il presente atto agli Albi Pretori della Provincia di Savona e del Comune di Casanova L., per estratto sul BURL e sul sito internet della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

05.07.2007**N. 5159**

Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria - Procedura espropriativa relativa ai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del fenomeno franoso al km. 3+800 in loc. Girolungo e messa in sicurezza della sede stradale mediante disgaggio di materiale pericolante, eliminazione scarpata in frana, opere di presidio dal km. 3+400 al km. 4+100 della S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

DECRETA

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili in parola sono determinate in conformità dell' unito prospetto

...omissis...

DISPONE

...omissis...

di notificare il presente atto alle ditte interessate dalla procedura espropriativa;

di pubblicare il presente atto agli Albi Pretori della Provincia di Savona e del Comune di Carcare, per estratto sul BURL e sul sito internet della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

25.06.2007**N. 282**

Pratica N. 3.322 - Corso d'acqua: fiume Magra - Concessione area demaniale distinta nel N.C.T. di Ameglia (SP), foglio 7, mapp. 1222/p dl mq. 364,30 ad uso nautico, specchio acqueo di mq. 1000 con autorizzazione al fini idraulici per la posa dl n. 4 pontili galleggianti in sostituzione del pontile in legno autorizzato lungo la sponda destra del Fiume Magra in comune dl Ameglia, loc. Maruffo (già concessioni a favore di Simonini Mario). Ditta: Simonini Daniela & c. s.a.s. con sede in Ameglia, via XXV Aprile n. 65

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Simonini Daniela & C. S.a.s. con sede in Ameglia (Sp), Via XXV Aprile n. 65, impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione dell'area demaniale distinta nel N.C.T. di Ameglia (Sp), Foglio 7, mapp. 1222/p di mq. 364,30 ad uso nautico, specchio acqueo di mq. 1000 con l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la demolizione del pontile in legno autorizzato e la sua sostituzione con pontili galleggianti per una lunghezza complessiva di mt. 24,80 e di una larghezza di mt. 1,80 costituiti da 4 moduli della lunghezza singola di mt. 6,20 ed il posizionamento di una passerella autoportante della larghezza di mt. 1,20 per il collegamento lungo la sponda destra del Fiume Magra, loc. Maruffo in Comune di Ameglia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

25.06.2007

N. 286

Pratica n. 5452 corso d'acqua: Torrente Fegina - Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una sistemazione idraulica del torrente Fegina nel tratto tra via IV Novembre e lo sbocco al Mare, nel comune di Monterosso al Mare - Ditta: Comune di Monterosso al Mare

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Comune di Monterosso al Mare, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una sistemazione idraulica del torrente Fegina nel tratto tra via IV Novembre e lo sbocco al mare, nel Comune di Monterosso al Mare, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini